

Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

del 19 dicembre 1958 (Stato 1° gennaio 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto gli articoli 34^{ter}, 37^{bis}, 64 e 64^{bis} della Costituzione federale¹;²
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 1955,
decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Campo
d'applicazione

¹ La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la responsabilità civile e l'assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore o dai velocipedi.

² I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione (art. 26 a 57) su tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli altri utenti della strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi.

Art. 2

Competenza
della
Confederazione

¹ Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, può:

- a. dichiarare aperte, con o senza restrizioni, alla circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi le strade necessarie al grande transito;
- b. vietare temporaneamente, in tutta la Svizzera, la circolazione dei veicoli a motore o di singole categorie di essi;
- c. ...³

RU 1959 685

- ¹ [CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 82, 110, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
- ² Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).
- ³ Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (RU 1992 534; FF 1988 II 1149).

² La circolazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci è vietata la notte dalle 22.00 alle 05.00 e la domenica. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.⁴

³ Il Consiglio federale stabilisce un elenco delle strade aperte soltanto agli autoveicoli. Esso le designa, per quanto ciò non spetti all'Assemblea federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati e a proposta dei medesimi. Esso determina le specie degli autoveicoli ammessi a circolare su tali strade.⁵

^{3bis} L'Ufficio federale delle strade decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali.⁶ Anche i Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.⁷

⁴ Per quanto sia necessario all'esercito o alla protezione civile, la circolazione su determinate strade può essere temporaneamente limitata o vietata. Il Consiglio federale designa le autorità militari o di protezione civile autorizzate a decidere. Esse informano preliminarmente le autorità cantonali.⁸

⁵ Per le strade di proprietà della Confederazione, le autorità federali designate dal Consiglio federale stabiliscono se e a quali condizioni la circolazione pubblica è permessa. Esse provvedono al collocamento dei segnali necessari.

Art. 2^a

Prevenzione

¹ La Confederazione promuove la sicurezza della circolazione mediante campagne di sensibilizzazione e altre attività di prevenzione.

² Essa può coordinare e sostenere le attività svolte in questo senso dai Cantoni e dalle organizzazioni private.

Art. 3

Competenza dei Cantoni e dei Comuni

¹ La sovranità cantonale sulle strade è riservata nei limiti del diritto federale.

⁴ Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 740.1).

⁵ Nuovo testo giusta l'art. 63 della LF dell'8 mar. 1960 su le strade nazionali, in vigore dal 21 giu. 1960 (RS 725.11).

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

⁷ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001 (RU 2002 2767 ; FF 1999 3837). Nuovo testo giusta il n. 73 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

⁹ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 1; FF 1999 3837).

² I Cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. Essi possono delegare tale competenza ai Comuni, riservato il ricorso a un' autorità cantonale.

³ La circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade che non sono aperte al grande transito può essere vietata completamente o limitata temporaneamente; quella per il servizio della Confederazione rimane però permessa. ...¹⁰

⁴ Altre limitazioni o prescrizioni possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, l'eliminazione di svantaggi per i disabili, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali.¹¹ Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio. I Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.^{12...}^{13 14}

⁵ Il diritto cantonale sancisce le misure per le altre categorie di veicoli e gli altri utenti della strada, in quanto non siano richieste per disciplinare la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi.

⁶ In casi speciali, la polizia può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare limitare o deviare temporaneamente la circolazione.

Art. 4

Ostacoli alla circolazione

¹ È vietato intralciare la circolazione mediante ostacoli, salvo per motivi impellenti; gli ostacoli devono essere indicati in modo sufficiente e soppressi il più presto possibile.

² Chi intende effettuare scavi, depositare materiali o usare la strada per scopi analoghi deve ottenere un permesso secondo il diritto cantonale.

Art. 5

Segnali e demarcazioni

¹ Le limitazioni e le prescrizioni concernenti la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi, che non valgono per tutto il territorio svizzero, devono essere indicate con segnali o demarcazioni.

¹⁰ Per. abrogato dal n. 73 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 151.3).

¹² Nuovo testo del per. giusta il n. 73 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

¹³ Per. introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185). Abrogato dal n. 73 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° ago. 1984 (RU 1984 808 809; FF 1982 II 835, 1983 I 717).

² Non è necessario indicare con segnali o demarcazioni le strade e gli spiazzi manifestamente riservati all'uso privato o a scopi speciali.

³ Per le strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore o dei velocipedi, possono essere usati solamente i segnali e le demarcazioni stabiliti dal Consiglio federale; essi devono essere collocati solo dalle autorità competenti o con l'approvazione di queste.

Art. 6¹⁵

Pubblicità

¹ La pubblicità e gli altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l'attenzione degli utenti della strada, sono proibiti sulle strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore o dei velocipedi e in prossimità di esse.

² Il Consiglio federale può vietare qualsiasi pubblicità e altro annuncio sulle autostrade e sulle semiautostrade, come pure in prossimità di esse.

Titolo secondo: Veicoli e conducenti

Capo primo: Veicoli a motore e loro conducenti

Art. 7

Veicoli a motore

¹ È considerato veicolo a motore, secondo la presente legge, ogni veicolo con un dispositivo proprio di propulsione che circoli su terra senza guida di rotaia.

² La presente legge è parimente applicabile ai filobus e veicoli simili, nella misura prevista dalla legislazione sulle imprese filoviarie.

Art. 8

Costruzione ed equipaggiamento

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni su la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

² Esso prende al riguardo le misure idonee a garantire la sicurezza della circolazione e a prevenire il rumore, la polvere, il fumo, il puzzo e altri effetti nocivi o molesti dell'uso dei veicoli. Tiene inoltre conto delle esigenze dei disabili.¹⁶

³ Esso tiene adeguato conto delle esigenze derivanti dall'uso militare dei veicoli.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

¹⁶ Per. introdotto dal n. 4 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 151.3).

Art. 9¹⁷Dimensioni
e peso

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell'economia e dell'ambiente nonché delle normative internazionali. Parallelamente all'ammontare delle tasse stradali può fissare il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli rispettivamente a 40 t e a 44 t nel traffico combinato.

2 Determina il carico per assi nonché un rapporto adeguato fra la potenza del motore e il peso totale del veicolo o della combinazione di veicoli.

3 Sentiti i Cantoni, può prevedere eccezioni per i veicoli a motore e i rimorchi di linea e per i veicoli che, dato il loro uso speciale, devono necessariamente avere dimensioni o peso superiori. Esso stabilisce le condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori possano essere autorizzati, in singoli casi, a compiere viaggi imposti dalle circostanze.

^{3bis} Su domanda del detentore del veicolo, il peso totale massimo ammesso di un veicolo a motore o di un rimorchio può essere modificato al massimo una volta all'anno oppure in occasione di un cambio di detentore. Le garanzie di peso fornite dal costruttore non devono essere superate.¹⁸

4 Rimane salva ogni limitazione, indicata da un segnale, della larghezza, dell'altezza, del peso e del carico per asse dei veicoli.

Art. 10

Licenze

1 I veicoli a motore e i loro rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle targhe di controllo.

2 Chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre; chi impara a condurre deve essere titolare della licenza per allievo conducente.

3 ...¹⁹

4 Il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle agli organi di controllo che le richiedessero; la stessa norma vale anche per i permessi speciali.

17 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877 2879; FF 1999 5092).

18 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

19 Abrogata dal n. I della LF del 14 dic. 2001, con effetto dal 1° dic. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 2; FF 1999 3837).

Art. 11

Licenza di circolazione

¹ La licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è conforme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile.

² La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l'imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che il veicolo è stato:

- a. sdoganato o esonerato dello sdoganamento, e
- b. assoggettato all'imposta o esentato dall'imposta secondo la legge del 21 giugno 1996²⁰ sull'imposizione degli autoveicoli.²¹

³ Se un veicolo è trasferito di stanza in un altro Cantone o passa a un altro detentore, deve essere chiesta una nuova licenza di circolazione.

Art. 12²²

Approvazione del tipo

¹ I veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie sottostanno all'approvazione del tipo. Il Consiglio federale può parimenti sottoporre all'approvazione del tipo:

- a. le parti staccate e gli accessori per veicoli a motore e velocipedici;
- b. i dispositivi per altri veicoli, in quanto sia richiesto dalla sicurezza della circolazione;
- c. i dispositivi di protezione per i conducenti e passeggeri di veicoli.

² I veicoli e gli oggetti sottoposti all'approvazione del tipo possono essere messi in commercio solo se corrispondono al modello approvato.

³ Il Consiglio federale può rinunciare all'approvazione del tipo svizzera di veicoli a motore e rimorchi di veicoli a motore se:

- a. esiste un'approvazione del tipo straniera rilasciata in base a prescrizioni d'esame e di equipaggiamento di valore equivalente a quelle vigenti in Svizzera; e
- b. sono a disposizione i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni.

²⁰ RS **641.51**

²¹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS **641.51**).

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU **2002** 2767, **2004** 5053 art. 1 cpv. 1; FF **1999** 3837).

4 Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per l'esame, il rilevamento dei dati, l'approvazione del tipo e la verifica successiva; disciplina la procedura e determina le tasse.

Art. 13

Esame dei
veicoli

¹ Prima di rilasciare la licenza di circolazione, il veicolo deve essere sottoposto a un esame ufficiale.

² Il Consiglio federale può prevedere la dispensa dall'esame singolo per i veicoli dei quali sia già stato approvato il tipo.²³

³ Il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.

⁴ Il Consiglio federale prescrive l'esame periodico dei veicoli.

Art. 14

Licenza per
allievo condu-
cente e licenza di
condurre

¹ La licenza di condurre è rilasciata solo se dall'esame ufficiale è risultato che il richiedente conosce le norme della circolazione e sa condurre con sicurezza i veicoli della categoria per la quale essa vale. I conducenti di motoveicoli, prima di ottenere la licenza per allievo conducente, devono subire un esame sulle norme della circolazione.

² La licenza per allievo conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate, se il richiedente:

- a. non ha ancora compiuto l'età minima stabilita dal Consiglio federale;
- b.²⁴ non ha attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza veicoli a motore;
- c.²⁵ soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida;
- d. non dà, quale conducente, garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi.

^{2bis} Chi ha guidato un veicolo a motore senza essere titolare di una licenza di condurre non riceve, per almeno sei mesi dall'infrazione, né la licenza per allievo conducente né la licenza di condurre. Se la per-

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 1; FF 1999 3837).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

sona raggiunge l'età minima soltanto dopo l'infrazione, il periodo di attesa decorre da quel momento.²⁶

³ Un nuovo esame è imposto al conducente sulla cui idoneità alla guida esistono dubbi.

⁴ Ogni medico può annunciare all'autorità di sorveglianza dei medici, nonché all'autorità competente per il rilascio e la revoca della licenza di condurre le persone che non sono idonee a condurre con sicurezza un veicolo a motore a cagione di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure a causa di tossicomania.²⁷

Art. 15²⁸

Formazione dei conducenti di veicoli a motore

¹ L'allievo conducente può circolare con autoveicoli per esercitarsi alla guida solo se è accompagnato da una persona che abbia compiuto i 23 anni e che possieda da almeno 3 anni una licenza di condurre corrispondente alla categoria del veicolo usato.²⁹

² L'accompagnatore provvede affinché l'esercizio si svolga con sicurezza e l'allievo non contravvenga alle prescrizioni sulla circolazione.

³ Chi, professionalmente, dà lezioni di guida deve essere in possesso della licenza per maestro conducente.

⁴ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla formazione dei conducenti di veicoli a motore. Può segnatamente prescrivere che una parte della formazione venga impartita da un titolare della licenza per maestro conducente.³⁰ I Cantoni possono fissare la tariffa massima per le lezioni di guida obbligatorie.

⁵ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla formazione complementare dei conducenti di veicoli a motore.

⁶ Il Consiglio federale può prescrivere, per i candidati alla licenza di condurre, una formazione in materia di pronto soccorso.

Art. 15a³¹

Licenza di condurre in prova

¹ La licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o autoveicoli è rilasciata in prova. Il periodo di prova è di tre anni.

²⁶ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

²⁷ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

³⁰ Nuovo testo dei per. 1 e 2 giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

³¹ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 2; FF 1999 3837).

² La licenza di condurre è rilasciata a tempo indeterminato se:

- a. il periodo di prova è scaduto;
- b. il titolare ha partecipato ai corsi di aggiornamento, di carattere prevalentemente pratico, prescritti dal Consiglio federale per una guida volta a riconoscere ed evitare pericoli e rispettosa dell'ambiente.

³ Il periodo di prova è prorogato di un anno se il titolare commette un'infrazione da cui consegue la revoca della licenza. Se la revoca termina dopo la scadenza del periodo di prova, la proroga inizia alla data della restituzione della licenza di condurre.

⁴ La licenza di condurre in prova scade con la seconda infrazione che comporta la revoca della licenza.

⁵ Una nuova licenza di condurre può essere rilasciata al più presto dopo un anno dall'infrazione e soltanto sulla base di una perizia di psicologia del traffico che accerti l'idoneità alla guida. Il termine è prorogato di un anno se la persona interessata ha guidato un motoreveicolo o un autoveicolo durante questo periodo.

⁶ Superato nuovamente l'esame di guida, è rilasciata una nuova licenza di condurre in prova.

Art. 16

Revoca delle
licenze

¹ Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare.

² Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge del 24 giugno 1970³² sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre o della licenza per allievo conducente, oppure l'ammonizione del conducente.³³

³ Per stabilire la durata della revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione del conducente del veicolo a motore come anche la necessità professionale di condurre un veicolo a motore. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta.³⁴

³² RS 741.03

³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

⁴ La licenza di circolazione può essere revocata per una durata adeguata se:

- a. vi è stato abuso della licenza o delle targhe di controllo;
- b. finché non sono state pagate le imposte o le tasse di circolazione per veicoli del medesimo detentore.³⁵

Art. 16a³⁶

Ammonimento o revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione lieve

¹ Commette un'infrazione lieve chi:

- a. violando le norme della circolazione provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera;
- b. guida un veicolo a motore in stato d'ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6) e senza commettere altre infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale.

² Dopo un'infrazione lieve, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per almeno un mese se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata o è stato deciso un altro provvedimento amministrativo.

³ La persona colpevole è ammonita se nei due anni precedenti non le è stata revocata la licenza o non sono stati ordinati provvedimenti amministrativi.

⁴ Nei casi particolarmente lievi si rinuncia a qualsiasi provvedimento.

Art. 16b³⁷

Revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione medio grave

¹ Commette un'infrazione medio grave chi:

- a. violando norme della circolazione provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;
- b. guida un veicolo a motore in stato d'ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6) e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;
- c. guida un veicolo a motore senza essere in possesso della licenza di condurre valida per la categoria corrispondente;
- d. ha sottratto un veicolo a motore per farne uso.

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

³⁷ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

² Dopo un'infrazione medio grave, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per:

- a. almeno un mese;
- b. almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave;
- c. almeno nove mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni almeno medio gravi;
- d. almeno 15 mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi;
- e. un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo;
- f.³⁸ definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera e o l'articolo 16c capoverso 2 lettera d.

Art. 16c³⁹

Revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione grave

¹ Commette un'infrazione grave chi:

- a. violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;
- b. guida un veicolo a motore in stato d'ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6);
- c. sotto l'influenza di stupefacenti o medicinali o per altri motivi non è idoneo alla guida e in questo stato conduce un veicolo a motore;
- d. intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all'analisi dell'alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti;
- e. si è dato alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona;
- f. guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza.

² Dopo un'infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per:

³⁸ Vedi anche le disp. fin. della modifica del 14 dic. 2001 alla fine del presente testo.

³⁹ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

- a. almeno tre mesi;
- b. almeno sei mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave;
- c. almeno dodici mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi;
- d. un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo;
- e.⁴⁰ definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera d o l'articolo 16*b* capoverso 2 lettera e.

³ La revoca della licenza per un'infrazione secondo il capoverso 1 lettera f subentra alla durata restante della revoca in corso.

⁴ Se, nonostante una revoca secondo l'articolo 16*d*, la persona interessata ha guidato un veicolo a motore, è deciso un periodo di sospensione che corrisponde alla durata minima di revoca prevista per l'infrazione.

Art. 16*d*⁴¹

Revoca della licenza di condurre a causa di idoneità alla guida

¹ La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata a una persona per un tempo indeterminato se:

- a. le sue attitudini fisiche e psichiche non consentono o non consentono più di guidare con sicurezza un veicolo a motore;
- b. soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida;
- c. a causa del suo precedente comportamento non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo.

² Se è ordinata la revoca secondo il capoverso 1 al posto di una revoca secondo gli articoli 16*a*–16*c*, vi è connesso un periodo di sospensione che va fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa.

³ La licenza è revocata definitivamente ai conducenti incorreggibili.

⁴⁰ Vedi anche le disp. fin. della modifica del 14 dic. 2001 alla fine del presente testo.

⁴¹ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

Art. 17⁴²

Nuovo rilascio
della licenza di
condurre

¹ La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo determinato può essere nuovamente rilasciata al più presto tre mesi prima che scada la durata ordinata della revoca se la persona interessata ha partecipato a un aggiornamento riconosciuto dall'autorità. La durata minima della revoca non può essere ridotta.

² La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata per almeno un anno può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se il comportamento della persona interessata dimostra che la misura amministrativa ha conseguito il suo scopo. Devono tuttavia essere trascorsi almeno la durata minima della revoca e due terzi della durata della revoca prescritta.

³ La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo indeterminato può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona interessata può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida.

⁴ La licenza di condurre revocata definitivamente può essere nuovamente rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 23 capoverso 3.

⁵ Se la persona interessata non adempie le condizioni impostegli o viene meno in altro modo alla fiducia in lei riposta, la licenza è nuovamente revocata.

Capo secondo: Veicoli senza motore e loro conducenti**Art. 18**

Velocipedi

¹ I velocipedi devono essere conformi alle prescrizioni e provvisti di un contrassegno. Il contrassegno è rilasciato se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Esso è valido per tutta la Svizzera.⁴³

² Il Consiglio federale emana prescrizioni su la costruzione e l'equipaggiamento, il contrassegno e l'assicurazione dei velocipedi e dei loro rimorchi.⁴⁴

³ I Cantoni possono ordinare esami dei velocipedi.

⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

Art. 19

Ciclisti

¹ I fanciulli non ancora assoggettati all'obbligo scolastico non possono circolare in velocipede.

² Non possono parimenti circolare in velocipede le persone che non sono idonee a farlo a causa di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure soffrono di una dipendenza che esclude l'idoneità alla circolazione. Se necessario, l'autorità vieta loro la circolazione in velocipede.⁴⁵

³ Nello stesso modo, il Cantone di domicilio può vietare la circolazione al ciclista, che l'ha messa in pericolo gravemente o più volte o che ha circolato in stato di ebbrietà. Il divieto è di un mese al minimo.⁴⁶

⁴ I ciclisti, sulla cui idoneità alla circolazione esistono dubbi, possono essere sottoposti a un esame.

Art. 20⁴⁷

Altri veicoli

Il Consiglio federale stabilisce le dimensioni degli altri veicoli, considerando in particolare le esigenze dell'agricoltura e della selvicoltura.

Art. 21⁴⁸

Conducenti di veicoli a trazione animale

¹ I fanciulli in età prescolastica non possono condurre veicoli a trazione animale.

² Non possono parimenti condurre veicoli a trazione animale le persone che non sono idonee a farlo a causa di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure soffrono di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida. Se necessario, l'autorità vieta loro la guida di veicoli a trazione animale.

Capo terzo: Disposizioni comuni**Art. 22**

Autorità competente

¹ Le licenze sono rilasciate e revocate dall'autorità amministrativa. La competenza spetta al Cantone di stanza per i veicoli e al Cantone di domicilio per i conducenti. Il Consiglio federale può rinunciare alla

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1997, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1438 1439; FF 1997 IV 982).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

permuta della licenza di condurre in caso di cambiamento di domicilio e prevedere licenze federali per i veicoli militari e i loro conducenti.⁴⁹

² Le stesse norme sono applicabili all'esame dei veicoli e dei conducenti, come anche agli altri provvedimenti previsti nel presente titolo.

³ Per il veicolo che non ha un luogo di stanza fisso e per il conducente che non ha domicilio in Svizzera, la competenza è determinata dal luogo in cui si trova prevalentemente. In caso di dubbio, è competente il Cantone che inizia la procedura per primo.

Art. 23

Provvedimenti amministrativi: procedura e durata

¹ Il rifiuto e la revoca d'una licenza di circolazione o d'una licenza di condurre, come anche il divieto di circolare in velocipede o di condurre un veicolo a trazione animale devono essere notificati per iscritto all'interessato, con indicazione dei motivi. Di regola, prima della revoca della licenza di condurre e prima dell'assoggettamento a un divieto di circolare in velocipede o di condurre un veicolo a trazione animale, l'interessato deve essere sentito.

² Un Cantone può proporre tali provvedimenti a quello competente, se viene a conoscenza di motivi che li giustificano: può parimente proporli alla Confederazione, se essa è competente.

³ Qualora un provvedimento contro un conducente sia in vigore da cinque anni, l'autorità del Cantone di domicilio, se ne è richiesta, prende una nuova decisione, in quanto l'interessato renda attendibile che i presupposti del provvedimento non esistono più. Se l'interessato ha cambiato domicilio, il Cantone che ha preso il provvedimento da revocare deve essere consultato.

Art. 24⁵⁰

Ricorsi

¹ La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² Sono inoltre legittimate a ricorrere:

- a. l'autorità di prima istanza, contro la decisione di un'autorità cantonale di ricorso indipendente dall'amministrazione;
- b. l'autorità competente del Cantone che ha proposto a un altro Cantone di prendere una decisione.

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003, seconda parte del per. 3 in vigore il 1° feb. 2005 (RU **2002** 2767 2781, **2004** 5053 art. 1 cpv. 1; FF **1999** 3837).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. 73 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

Prescrizioni
complete di
ammissione

Art. 25

¹ Il Consiglio federale può derogare totalmente o parzialmente alle prescrizioni del presente titolo a stabilire, se necessario, prescrizioni complete per i seguenti veicoli e per i loro rimorchi, come anche per i loro conducenti:

- a. i ciclomotori, i carri a mano provvisti di motore, gli altri veicoli di potenza e velocità minime e quelli usati raramente sulla strada pubblica;
- b. i veicoli a motore usati per scopi militari;
- c. le trattrici agricole di velocità limitata e i rimorchi agricoli;
- d. le macchine semoventi e i carri con motore.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni circa:

- a. le luci e i catarifrangenti dei veicoli stradali senza motore;
- b. i veicoli a motore e i velocipedi stranieri e i loro conducenti, come anche le licenze di circolazione e le licenze di condurre internazionali;
- c.⁵¹ i maestri conducenti e i loro veicoli;
- d. le licenze e le targhe di controllo, comprese quelle temporanee per i veicoli a motore e i loro rimorchi esaminati o no, come anche per le aziende dell'industria dei veicoli a motore;
- e. il modo di contrassegnare i veicoli speciali;
- f.⁵² gli speciali segnalatori riservati ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane, se vengono utilizzati per compiti di polizia, come anche i segnalatori dei veicoli della Posta svizzera sulle strade postali di montagna;
- g. la pubblicità per mezzo di veicoli a motore;
- h. i contrassegni per i velocipedi;
- i. gli odocronografi, i tacografi e simili; esso prescrive tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali e, se necessario, per i veicoli di persone punite a cagione di eccesso di velocità.

³ Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, emana prescrizioni circa:

- a. i requisiti minimi, fisici e psichici, per i conducenti di veicoli a motore;
- b. l'esecuzione dell'esame dei veicoli e dei conducenti;

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

⁵² Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.0).

- c. i requisiti minimi per i periti incaricati degli esami;
- d. il noleggio di veicoli a motore a conducenti;
- e. l'insegnamento delle norme della circolazione ai conducenti di veicoli a motore e ai ciclisti che hanno ripetutamente contravenuto a dette norme.

3bis ...53

4 ...54

Titolo terzo: Norme della circolazione

Art. 26

Norma
fondamentale

¹ Ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.

² Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimente quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente.

Capo primo: Norme per tutti gli utenti della strada

Art. 27

Osservanza dei
segnali, delle
demarcazioni e
degli ordini

¹ L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni.

² Alla percezione degli speciali segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane, la carreggiata deve essere lasciata libera immediatamente. Se necessario, i conducenti devono fermare i loro veicoli.⁵³

53 Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 1989 (RU **1991** 71; FF **1986** III 185). Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2001, con effetto dal 1° dic. 2005 (RU **2002** 2767, **2004** 5053 art. 1 cpv. 2; FF **1999** 3837).

54 Abrogato dal n. I 23 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennità (RU **1993** 325).

55 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS **631.0**).

Passaggi a livello

Art. 28

Gli utenti della strada devono fermarsi davanti ai passaggi a livello se le barriere si chiudono o se i segnalatori prescrivono l'arresto e, mancando detti dispositivi, se si avvicinano dei treni.

Capo secondo: Norme per i veicoli

I. Norme generali

Garanzie di sicurezza

Art. 29

I veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata.

Passeggeri, carico, rimorchi

Art. 30

¹ Sui veicoli a motore e velocipedi il conducente può trasportare passeggeri soltanto sugli appositi posti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni; esso emana prescrizioni sul trasporto di persone mediante rimorchi.⁵⁶

² I veicoli non devono essere sovraccaricati. Il carico deve essere collocato in modo che non sia di pericolo né di ostacolo ad alcuno e che non possa cadere. I carichi sporgenti devono essere segnalati, di giorno e di notte, in modo ben visibile.

³ I veicoli a motore possono essere usati per il traino di rimorchi o di altri veicoli solo se la forza di trazione e i freni sono sufficienti e se il dispositivo di agganciamento è sicuro.

⁴ Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto degli animali e di materie e oggetti pericolosi, nocivi o ripugnanti.

Padronanza del veicolo

Art. 31

¹ Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.

² Le persone che, sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicinali oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo.⁵⁷

³ Il conducente deve provvedere affinché non sia ostacolato nella guida né dal carico né in altro modo.⁵⁸ I passeggeri non devono ostacolarlo né disturbarlo.

Art. 32

Velocità

¹ La velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello.

² Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade.⁵⁹

³ La velocità massima stabilita dal Consiglio federale può essere ridotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall'autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.⁶⁰

⁴ ...⁶¹

⁵ ...⁶²

Art. 33

Doveri verso i pedoni

¹ Il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata.⁶³

² Avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi.⁶⁴

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1975 1257, 1976 2810 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

⁶¹ Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2001 (RU 2002 2767; FF 1999 3837).

⁶² Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1257, 1976 2810 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1417; RS 741.11 art. 99 cpv. 2).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1417; RS 741.11 art. 99 cpv. 2).

³ Alle fermate dei servizi di trasporto pubblici, il conducente deve badare alle persone che salgono e scendono.

II. Singole manovre

Art. 34

Circolazione a
destra

¹ I veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale.

² Sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee.

³ Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.

⁴ Il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro.⁶⁵

Art. 35

Incrocio e
sorpasso

¹ I veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra.

² È permesso fare un sorpasso. o girare un ostacolo solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso. Nella circolazione in colonna, può sorpassare solo chi ha la certezza di poter rientrare tempestivamente senza ostacolare la circolazione degli altri veicoli.

³ Chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli altri utenti della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare.

⁴ È vietato sorpassare nelle curve senza visuale, ai passaggi a livello sprovvisti di barriere e immediatamente prima di essi e prima di un dosso; alle intersezioni, il sorpasso è permesso solo se la visuale è libera e se il diritto di precedenza degli altri utenti della strada non viene ostacolato.

⁵ È vietato sorpassare un veicolo, quando il conducente indica l'intenzione di voltare a sinistra o si ferma davanti a un passaggio pedonale allo scopo di permettere ai pedoni l'attraversamento della strada.

⁶ I veicoli che si mettono in preselezione per voltare a sinistra devono essere sorpassati solo a destra.

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

7 La carreggiata deve essere lasciata libera in modo da permettere il sorpasso ai veicoli che circolano più rapidamente e segnalano il loro avvicinarsi. Chi viene sorpassato non deve aumentare la velocità.

Art. 36

Preselezione,
precedenza

¹ Chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l'asse della carreggiata.

² Alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia.

³ Prima di voltare a sinistra, la precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in senso inverso.

⁴ Il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza.

Art. 37

Fermata,
parcheggio

¹ Il conducente che vuole fermarsi deve badare, per quanto possibile, ai veicoli che lo seguono.

² È vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi.

³ Il conducente, prima di lasciare il veicolo, deve prendere le adeguate misure di sicurezza.

Art. 38

Comportamento
nei confronti
delle tranvie e
delle ferrovie su
strada

¹ Alla tranvia e alla ferrovia su strada deve essere lasciato libero il binario e data la precedenza.

² La tranvia e la ferrovia su strada, in moto, sono sorpassate a destra. Se ciò non è possibile, possono essere sorpassate a sinistra.

³ La tranvia e la ferrovia su strada, ferme, possono essere incrociate e sorpassate solo lentamente. Esse devono essere sorpassate a destra, se vi è una banchina; altrimenti solo a sinistra.

⁴ Il conducente che è impedito di circolare a destra da una tranvia o da una ferrovia su strada, proveniente in senso inverso, deve spostarsi a sinistra.

III. Misure di sicurezza

Art. 39

Segnalazioni

¹ Qualsiasi cambiamento di direzione deve essere segnalato tempestivamente con l'indicatore di direzione o con cenni ben visibili della mano. Questa norma deve essere osservata in particolare:

- a. per mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra e voltare;
- b. per sorpassare e girare;
- c. per immettersi nella circolazione e fermarsi al margine della strada.

² La segnalazione non svincola il conducente dall'obbligo di usare la necessaria prudenza.

Art. 40

Uso degli avvisatori

Se è richiesto dalla sicurezza della circolazione, il conducente deve attirare l'attenzione degli altri utenti della strada usando gli avvisatori. L'uso inutile ed eccessivo dei medesimi deve essere evitato. È proibito adoperarli a scopo di richiamo.

Art. 41

Uso delle luci

¹ Dall'imbrunire al far del giorno e quando è richiesto dalle condizioni atmosferiche, i veicoli devono avere le luci accese. Il Consiglio federale può permettere, in determinati casi, la sostituzione di talune luci mediante catarifrangenti.

² L'uso delle luci non è necessario, quando i veicoli stazionano nei parcheggi o in luoghi sufficientemente rischiarati dall'illuminazione stradale.

³ Nessun veicolo può essere provvisto di luci o catarifrangenti di colore rosso, nella parte anteriore, o di colore bianco, in quella posteriore. Il Consiglio federale può permettere eccezioni.

⁴ Le luci devono essere usate in modo che nessuno sia abbagliato inutilmente.

Art. 42

Divieto di molestie

¹ Il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali.

² L'uso di altoparlanti su veicoli a motore è vietato, salvo per informare i passeggeri. L'autorità competente secondo il diritto cantonale può permettere eccezioni in singoli casi.

IV. Norme per particolari condizioni stradali

Art. 43

Separazione
della
circolazione

¹ I veicoli a motore e i velocipedi non devono usare le strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla loro circolazione, come le strade pedonali, in particolare per il turismo a piedi.

² Il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclo-pista è riservata ai ciclisti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

³ Solo i veicoli delle categorie designate dal Consiglio federale possono circolare sulle strade riservate ai veicoli a motore. L'accesso dei pedoni è vietato; l'accesso dei veicoli a motore è permesso solo nei posti appositamente previsti. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni d'uso e norme speciali di circolazione per tali strade.

Art. 44

Corsie,
circolazione in
colonna

¹ Sulle strade suddivise in diverse corsie, il conducente può abbandonare quella che percorre, solo se non ostacola la circolazione.

² La stessa norma vale, per analogia, quando, su strade larghe non suddivise in corsie, circolano, nello stesso senso, più colonne di veicoli affiancate.

Art. 45

Strade a forte
pendenza, strade
di montagna

¹ Sulle strade a forte pendenza e su quelle di montagna, il conducente deve circolare in modo da non esigere dai freni del veicolo un lavoro eccessivo. Se l'incrocio di due veicoli è difficile, spetta al veicolo che discende fermarsi tempestivamente per primo. Se l'incrocio è impossibile il veicolo che discende deve fare marcia indietro, in quanto l'altro non sia manifestamente più vicino a uno spiazzo d'incrocio.

² Per le strade di montagna, il Consiglio federale può emanare prescrizioni complete e prevedere eccezioni alle norme della circolazione.

V. Categorie speciali di veicoli

Art. 46

Norme per i
ciclisti

¹ I ciclisti devono circolare sulle ciclo-piste e sulle corsie loro riservate.

² I ciclisti non devono circolare affiancati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.⁶⁶

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1975 1257, 1976 2810 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).

3 ...⁶⁷

⁴ I ciclisti non devono farsi trainare da veicoli né da animali.

Art. 47

Norme per i
conducenti di
motoveicoli

¹ I conducenti di motoveicoli non devono circolare affiancati, salvo che sembri opportuno quando circolano in una colonna di autoveicoli.

² Se la circolazione è fermata, i conducenti di motoveicoli devono rimanere al loro posto nella colonna dei veicoli.

Art. 48

Norme per le
tranvie e le
ferrovie su strada

Le norme della circolazione previste nella presente legge sono parimente applicabili alle tranvie e alle ferrovie su strada, per quanto sia consentito dalle particolarità di detti veicoli, del loro esercizio e degli impianti.

Capo terzo: Norme per gli altri utenti della strada

Art. 49

Pedoni

¹ I pedoni devono circolare sui marciapiedi. In mancanza di questi, essi devono tenersi sul margine della strada e, se è richiesto da particolari pericoli, circolare in fila indiana. Salvo che vi si oppongano speciali condizioni, essi devono tenersi sul margine sinistro della strada, soprattutto di notte fuori delle località.

² Essi devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso.⁶⁸

Art. 50

Cavalli montati,
animali

¹ I cavalli montati devono circolare sul margine destro della carreggiata.

² Il bestiame non può essere lasciato incustodito sulla strada, salvo nelle regioni di pascolo segnalate.

³ Le mandre e i greggi devono essere guidati da un numero sufficiente di guardiani; se possibile, la parte sinistra della carreggiata deve essere lasciata libera agli altri utenti della strada. Gli animali isolati devono essere guidati sul margine destro della carreggiata.

⁶⁷ Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1257, 1976 2810 n. II cpv. 2; FF 1973 II 1053).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1417; RS 741.11 art. 99 cpv. 2).

⁴ Circa il comportamento nella circolazione, i cavalieri e i guardiani di animali devono osservare, per analogia, le norme stabilite per i conducenti di veicoli (preselezione, precedenza, segnalazioni, ecc.).

Capo quarto: Comportamento in caso d'infortunio

Art. 51

¹ In caso d'infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione.

² Se vi sono feriti, tutte le persone coinvolte nell'infortunio devono prestare loro soccorso; le persone non coinvolte devono collaborare nella misura che si può esigere da esse. Le persone coinvolte nell'infortunio, per primi i conducenti dei veicoli, devono avvertire la polizia. Queste persone, compresi i passeggeri, devono collaborare all'accertamento dei fatti. Esse non possono abbandonare il luogo dell'infortunio senza il permesso della polizia, salvo che abbiano bisogno di cure o che debbano cercare soccorso o avvertire la polizia.

³ Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l'indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia.

⁴ In caso d'infortunio a un passaggio a livello, le persone coinvolte devono avvertire senza indugio l'amministrazione della ferrovia.

Capo quinto: Manifestazioni sportive, prova di veicoli

Art. 52

Manifestazioni
sportive

¹ Le gare di velocità con veicoli a motore effettuate su circuito alla presenza di pubblico sono vietate. Il Consiglio federale può permettere singole eccezioni o estendere il divieto ad altre gare con veicoli a motore; decidendo, esso considera soprattutto le esigenze della sicurezza e dell'educazione stradali.

² Le altre manifestazioni sportive con veicoli a motore e quelle con velocipedi sulle strade pubbliche abbisognano del permesso dei Cantoni sul cui territorio si svolgono, salvo le escursioni.

³ Il permesso può essere concesso solo se:

- a. gli organizzatori danno affidamento per uno svolgimento irreprensibile,
- b. le esigenze della circolazione lo consentono,

- c. sono state prese le necessarie misure di sicurezza e
- d. è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile.

⁴ L'autorità cantonale può permettere deroghe alle norme della circolazione, se sono state prese sufficienti misure di sicurezza.

Art. 53

Prova di veicoli

Per le corse di prova, nelle quali non possono essere osservate le norme della circolazione o le prescrizioni concernenti i veicoli, è necessario il permesso dei Cantoni sul cui territorio la prova si svolge; detti Cantoni ordinano le necessarie misure di sicurezza.

Capo sesto: Disposizioni esecutive

Art. 53^a⁶⁹

Controlli del traffico pesante

Per attuare le norme della legislazione stradale e conseguire gli obiettivi della legge dell'8 ottobre 1999⁷⁰ sul trasferimento del traffico i Cantoni svolgono controlli stradali del traffico pesante, tenendo conto del grado di rischio.

Art. 54

Poteri speciali della polizia

¹ La polizia, se accerta in circolazione un veicolo che non è autorizzato a circolare o il cui stato o carico rappresenta un pericolo per la circolazione o che cagiona un rumore evitabile, vieta la continuazione del viaggio. Essa può sequestrare la licenza di circolazione e, se necessario, il veicolo.

^{1bis} La polizia è autorizzata a fermare gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci che non raggiungono la velocità minima prescritta e obbligarli a invertire la loro marcia.⁷¹

² Se il conducente di un veicolo si trova in uno stato che lo fa inetto a una guida sicura o non è autorizzato a condurre per un altro motivo stabilito nella legge, la polizia gli impedisce la continuazione del viaggio e gli sequestra la licenza di condurre.

³ Se il conducente di un veicolo a motore ha dimostrato di essere particolarmente pericoloso per avere violato gravemente importanti norme

⁶⁹ Introdotta dall'art. 6 n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico (RS **740.1**). Nuovo testo giusta il n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779 5817; FF **2005** 5349).

⁷⁰ RS **740.1**

⁷¹ Introdotta dall'art. 6 n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS **740.1**).

della circolazione o ha cagionato intenzionalmente un rumore evitabile, la polizia può sequestrargli sul posto la licenza di condurre.

⁴ Le licenze sequestrate dalla polizia devono essere trasmesse subito all'autorità incaricata di revocarle, che prenderà immediatamente una decisione. Fino al momento della decisione, il sequestro da parte della polizia ha effetto di revoca.

Art. 55⁷²

Accertamento
dell'inattitudine
alla guida

¹ I conducenti di veicoli come anche gli utenti della strada coinvolti in infurtuni possono essere sottoposti a un'analisi dell'alito.

² Se la persona interessata palesa indizi di inattitudine alla guida e questi non sono o non sono soltanto da attribuire all'influsso dell'alcol, essa può essere sottoposta a ulteriori esami preliminari, segnatamente l'esame dell'urina e della saliva.

³ È ordinata una prova del sangue se:

- a. vi sono indizi di inattitudine alla guida, o
- b. la persona interessata si oppone all'esecuzione dell'analisi dell'alito, vi si sottrae o elude lo scopo di questo provvedimento.

⁴ Per motivi rilevanti, la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona indiziata. Sono riservati altri mezzi di prova dell'inattitudine alla guida.

⁵ Il diritto cantonale determina la competenza a ordinare dette misure.

⁶ L'Assemblea federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette l'inattitudine alla guida secondo la presente legge (ebrietà), indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcol, e definisce a partire da quale livello la concentrazione di alcol nel sangue è da considerare qualificata.

⁷ Il Consiglio federale:

- a. può fissare, per le altre sostanze che riducono l'idoneità alla guida, a quali concentrazioni nel sangue si ammette l'inattitudine alla guida secondo la presente legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità;
- b. emana prescrizioni sugli esami preliminari (cpv. 2), sulla procedura di analisi dell'alito e del sangue, sulla valutazione di siffatte analisi e sull'esame sanitario completo della persona indiziata di inattitudine alla guida;
- c. può prescrivere che le analisi del sangue fatte secondo il presente articolo come anche le analisi dei capelli e delle unghie e

⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

analisi simili siano valutate nell'ottica di una dipendenza che riduce l'idoneità alla guida della persona interessata.

Art. 56⁷³

Durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore

¹ Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni.

² Il Consiglio federale disciplina l'applicazione delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo:

- a. ai conducenti professionali che circolano all'estero con auto-veicoli immatricolati in Svizzera;
- b. ai conducenti professionali che circolano in Svizzera con auto-veicoli immatricolati all'estero.

³ Il Consiglio federale può vietare che il salario dei conducenti professionali di autoveicoli sia calcolato in funzione del tragitto percorso, della quantità di merci trasportate o di prestazioni analoghe.⁷⁴

Art. 57

Norme complete della circolazione

¹ Il Consiglio federale può emanare norme complete della circolazione e, se è richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle norme della circolazione, in particolare per i bisogni dell'esercito e della protezione civile, nonché per le strade a senso unico.⁷⁵

² Consultati i Cantoni, esso designa le strade principali con diritto di precedenza.

³ Esso emana disposizioni concernenti:

- a. gli ordini della polizia e, d'intesa con i Cantoni, i distintivi della polizia stradale,
- b. il controllo dei veicoli e dei loro conducenti al confine,
- c. il controllo dei veicoli della Confederazione e dei loro conducenti,
- d. il disciplinamento della circolazione da parte dei militari e

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

⁷⁴ Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

- e. l'accertamento dei fatti in caso d'infortuni, in cui sono coinvolti veicoli a motore militari.

4 ...

⁵ Il Consiglio federale può prescrivere che

- a. gli occupanti di autoveicoli abbiano ad usare dispositivi di trattenuta (cinture di sicurezza e simili);
- b. i conducenti e i passeggeri di veicoli a motore a due ruote abbiano a portare il casco di protezione.⁷⁶

Art. 57a⁷⁷

Polizia sulle
autostrade

¹ Sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (autostrade e semiautostrade) i Cantoni istituiscono settori di competenza al fine di assicurare un adempimento efficace dei compiti per il servizio di polizia.⁷⁸

² La competente polizia autostradale provvede sul suo settore, senza tener conto dei confini cantonali, al servizio d'ordine e di sicurezza e alle investigazioni di polizia, come anche, nel caso di reati d'ogni natura, ai provvedimenti urgenti sull'area autostradale. Nei casi penali, essa invita senza indugio gli organi del Cantone competente per territorio a prendere gli ulteriori provvedimenti.

³ La giurisdizione del Cantone competente per territorio e l'applicazione del suo diritto sono riservate.

⁴ I Governi dei Cantoni interessati regolano i reciproci diritti e doveri risultanti dall'attività di polizia di un Cantone sul territorio dell'altro. Se, mancando l'accordo, il servizio di polizia non è garantito, il Consiglio federale prende disposizioni provvisionali.

⁷⁶ Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 1980, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU **1981** 505 506; FF **1979** I 209).

⁷⁷ Originario art. 57^{bis}. Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 1967, in vigore dal 1° set. 1967 (RU **1967** 1147 1148; FF **1966** II 261).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779 5817; FF **2005** 5349).

Capo settimo:⁷⁹**Perturbazione dei controlli della circolazione stradale****Art. 57b**

¹ Gli apparecchi e i dispositivi che ostacolano, perturbano o vanificano i controlli ufficiali della circolazione stradale (ad es. i rivelatori di radar) non possono essere messi in commercio o acquistati, né montati o trasportati nei veicoli, né fissati su quest'ultimi e neppure usati in alcun modo.

² Per «mettere in commercio» s'intende la fabbricazione, l'importazione, la pubblicità, la cessione, la vendita nonché la consegna o la messa a disposizione in qualsiasi altro modo.

³ Gli organi di controllo sequestrano tali apparecchi e dispositivi; il giudice ne ordina la confisca e la distruzione.

Capo ottavo:⁸⁰**Gestione del traffico**⁸¹**Art. 57c**⁸²

Gestione del traffico da parte della Confederazione

¹ La Confederazione è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Può delegare tale compito totalmente o parzialmente ai Cantoni, a enti istituiti dai Cantoni o a terzi.

² La Confederazione può:

- a. ordinare provvedimenti di regolazione del traffico motorizzato idonei e necessari per impedire o eliminare gravi perturbazioni del traffico sulle strade nazionali;
- b. ordinare altri provvedimenti di ripartizione e di controllo del traffico idonei e necessari per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico motorizzato sulle strade nazionali; rimane salvo l'articolo 3 capoverso 6;
- c. emanare raccomandazioni sulla regolazione del traffico motorizzato per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico e rea-

⁷⁹ Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

⁸⁰ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

⁸² Nuovo testo giusta il n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

lizzare gli obiettivi della legge dell'8 ottobre 1999⁸³ sul trasferimento del traffico.

³ La Confederazione consulta i Cantoni per l'allestimento dei piani di gestione del traffico.

⁴ La Confederazione informa gli utenti della strada, i Cantoni e i gestori di altri mezzi di trasporto sulle condizioni di circolazione, le restrizioni del traffico e lo stato delle strade sulle strade nazionali.

⁵ La Confederazione allestisce e gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico per le strade nazionali.

⁶ I Cantoni comunicano alla Confederazione i dati sul traffico necessari per adempiere tali compiti.

⁷ Per adempiere i loro compiti, i Cantoni possono disporre gratuitamente dei dati della centrale dei dati sul traffico di cui al capoverso 5. Contro remunerazione, la Confederazione permette ai Cantoni e a terzi di estendere la centrale dei dati sul traffico e di utilizzarla per scopi ulteriori.

⁸ La Confederazione può, contro remunerazione, assumere per conto dei Cantoni la preparazione e la diffusione delle informazioni sul traffico.

Art. 57d⁸⁴

Gestione del
traffico da parte
dei Cantoni

¹ I Cantoni allestiscono piani di gestione del traffico per le strade designate dal Consiglio federale che sono rilevanti per la gestione del traffico delle strade nazionali. Questi piani devono essere approvati dalla Confederazione.

² I Cantoni informano gli utenti della strada sulle condizioni di circolazione, le restrizioni del traffico e lo stato delle strade per la rimanente rete stradale sul loro territorio. Per quanto la situazione lo esiga, informano la Confederazione, altri Cantoni e gli Stati limitrofi.

³ I Cantoni possono delegare il loro compito d'informazione alla centrale di gestione del traffico o a terzi.

⁴ La Confederazione assiste i Cantoni mediante una consulenza tecnica e nel coordinamento delle informazioni sul traffico che interessano gli altri Cantoni o gli Stati limitrofi.

⁸³ RS 740.1

⁸⁴ Introdotta dal n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

Titolo quarto: Responsabilità civile e assicurazione

Capo primo: Responsabilità civile

Art. 58

Responsabilità
civile del
detentore del
veicolo a motore

¹ Se, con un veicolo a motore che è in esercizio, è cagionata la morte o la lesione corporale di una persona oppure un danno materiale, il detentore è civilmente responsabile dei danni.

² Se un infortunio della circolazione è cagionato da un veicolo a motore che non è in esercizio, il detentore è civilmente responsabile se la parte lesa prova che egli o persone per le quali è responsabile hanno commesso una colpa o che un difetto del veicolo ha contribuito a cagionare l'infortunio.

³ Il detentore è civilmente responsabile, secondo l'apprezzamento del giudice, anche dei danni conseguenti all'assistenza prestata per infortuni in cui il suo veicolo a motore è coinvolto, per quanto egli sia civilmente responsabile dell'infortunio o l'assistenza sia stata prestata a lui stesso o ai passeggeri del suo veicolo.

⁴ Il detentore è civilmente responsabile, come se si trattasse di colpa propria, per la colpa del conducente e delle persone che coadiuvano all'uso del veicolo a motore.

Art. 59

Attenuazione o
esclusione della
responsabilità
civile

¹ Il detentore è liberato dalla responsabilità civile se prova che l'infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l'infortunio.

² Se il detentore, che non può liberarsi dalla responsabilità civile in virtù del capoverso 1, prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a cagionare l'infortunio, il giudice determina il risarcimento considerando tutte le circostanze.

³ ...⁸⁵

⁴ È determinata secondo il Codice delle obbligazioni⁸⁶:

- a. la responsabilità civile nei rapporti fra il detentore e il proprietario di un veicolo a motore per i danni subiti da questo veicolo;
- b.⁸⁷ la responsabilità civile del detentore per i danni subiti dalle cose trasportate nel suo veicolo, eccettuate quelle che la parte

⁸⁵ Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU **1975** 1257 1857 n. III; FF **1973** II 1053).

⁸⁶ RS **220**

⁸⁷ Nuovo testo giusta l'art. 54 n. 2 della LF del 4 ott. 1985 sul trasporto pubblico, in vigore dal 1° gen. 1987 (RS **742.40**).

lesa portava con sé, in particolare bagagli e simili; è fatta salva la legge federale del 4 ottobre 1985⁸⁸ sul trasporto pubblico.

Art. 60⁸⁹

Concorso nel danneggiamento

¹ Più persone, se sono responsabili per i danni subiti da un terzo in un infortunio, nel quale è coinvolto un veicolo a motore, rispondono in solido.

² Ciascuna di esse concorre al risarcimento nella misura risultante dall'apprezzamento, di tutte le circostanze. Trattandosi di più detentori di veicoli a motore, il concorso al risarcimento avviene in proporzione alla loro colpa, salvo che circostanze speciali, segnatamente il rischio d'esercizio dei veicoli, giustifichino un altro modo di ripartizione.

Art. 61

Risarcimento fra detentori di veicoli a motore

¹ Se un detentore è vittima di lesioni corporali in un infortunio, nel quale sono coinvolti più veicoli a motore, i detentori di tutti i veicoli a motore coinvolti rispondono del danno in proporzione alla loro colpa, salvo che circostanze speciali, segnatamente il rischio d'esercizio dei veicoli, giustifichino un altro modo di ripartizione.⁹⁰

² Un detentore risponde verso un altro dei danni materiali, solo se la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa o dalla temporanea incapacità di discernimento del detentore convenuto o di una persona per la quale questi è responsabile o da un difetto del veicolo del convenuto.

³ Più detentori responsabili rispondono in solido del danno subito da un altro detentore.⁹¹

Art. 62

Risarcimento e riparazione

¹ Il modo e la misura del risarcimento e l'attribuzione di una riparazione sono determinati secondo i principi del Codice delle obbligazioni⁹² concernenti gli atti illeciti.

² Se la persona uccisa o ferita aveva un reddito eccezionalmente elevato, il giudice può ridurre adeguatamente il risarcimento considerando tutte le circostanze.

⁸⁸ RS 742.40

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

⁹¹ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

⁹² RS 220

³ Le prestazioni effettuate alla parte lesa da un'assicurazione privata, i cui premi sono stati pagati in tutto o in parte dal detentore, sono dedotte dal risarcimento, dovuto da questo, proporzionatamente ai premi da lui pagati, salvo che il contratto di assicurazione preveda un'altra soluzione.

Capo secondo: Assicurazione

Art. 63

Assicurazione
obbligatoria

¹ Nessun veicolo a motore può essere messo in circolazione sulle strade pubbliche, se non è stata stipulata un'assicurazione per la responsabilità civile conforme alle disposizioni che seguono.

² L'assicurazione deve sopperire alla responsabilità civile del detentore e delle persone per le quali egli è responsabile secondo la presente legge, almeno in tutti gli Stati nei quali la targa svizzera vale come attestato di assicurazione.⁹³

³ Possono essere escluse dall'assicurazione:

- a.⁹⁴ le pretese del detentore per danni materiali causati da persone per le quali egli è responsabile secondo la presente legge;
- b.⁹⁵ le pretese per danni materiali del coniuge, del partner registrato e dei parenti in linea retta del detentore, come anche dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui;
- c. le pretese per danni materiali, dei quali il detentore non è civilmente responsabile secondo la presente legge;
- d. le pretese per infortuni avvenuti durante manifestazioni sportive per le quali è stata stipulata l'assicurazione prescritta nell'articolo 72.

Art. 64⁹⁶

Minimi
d'assicurazione

Il Consiglio federale fissa gli importi fino a concorrenza dei quali l'assicurazione sulla responsabilità civile deve soddisfare le pretese della parte lesa in caso di lesione corporale e di danni materiali.

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5462 5464; FF 1995 I 29).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5462 5464; FF 1995 I 29). Vedi anche le disp. fin. della modifica del 23 giu. 1995 alla fine del presente testo.

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. 26 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

Art. 65

Azione diretta
contro
l'assicuratore.
Eccezioni

¹ La parte lesa può agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione.

² Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 1908⁹⁷ sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte alla parte lesa.

³ L'assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione la legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione.

Art. 66

Pluralità di parti
lese

¹ Se le pretese delle parti lese superano la copertura stipulata nel contratto di assicurazione, il diritto dei singoli contro l'assicuratore è ridotto proporzionatamente al rapporto fra detta copertura e il totale delle pretese.

² La parte lesa che per prima promuove un'azione, come anche l'assicuratore convenuto, possono chiedere al giudice adito di invitare le altre parti lese a promuovere la loro azione entro un determinato termine davanti allo stesso giudice, indicando loro le conseguenze di una omissione. Il giudice adito decide sulla ripartizione, fra le parti lese, della prestazione dovuta dall'assicuratore. Nella ripartizione, le pretese avanzate nei termini stabiliti devono essere soddisfatte per prime, senza riguardo alle altre.

³ L'assicuratore che, ignorando l'esistenza di altre pretese, ha pagato in buona fede a una delle parti lese una somma superiore alla quota che proporzionatamente le spettava, è liberato dai suoi obblighi verso le altre parti lese fino a concorrenza della somma pagata.

Art. 67

Cambiamento
del detentore del
veicolo a motore.
Veicoli a motore
di riserva

¹ In caso di cambiamento del detentore, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo detentore. Se la nuova licenza di circolazione è allestita fondandosi su un'altra assicurazione per la responsabilità civile, il precedente contratto diventa caduco.

² Il precedente assicuratore ha diritto di recedere dal contratto entro quattordici giorni da quando ha avuto conoscenza che il detentore è cambiato.

³ Il Consiglio federale disciplina le condizioni a cui il detentore, servendosi delle targhe di controllo del veicolo a motore assicurato, può adoperare, invece di questo, un veicolo di riserva. L'assicurazione vale

esclusivamente per il veicolo utilizzato. L'assicuratore ha diritto di regresso nei confronti del detentore se l'utilizzazione non era lecita.⁹⁸

4 ...⁹⁹

Art. 68

Attestato di assicurazione, sospensione e cessazione dell'assicurazione

¹ L'assicuratore è tenuto ad allestire un attestato di assicurazione per l'autorità che rilascia la licenza di circolazione.

² L'assicuratore deve notificare all'autorità la sospensione o la cessazione dell'assicurazione, le quali diventano efficaci verso le parti lese solo con la restituzione della licenza di circolazione e delle targhe di controllo, ma in ogni caso sessanta giorni dopo il ricevimento della notificazione dell'assicuratore, salvo che l'assicurazione sia stata precedentemente sostituita con un'altra. Non appena ricevuta la notificazione, l'autorità revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di controllo.

³ Quando le targhe di controllo sono depositate presso l'autorità competente, gli effetti dell'assicurazione sono sospesi. L'autorità ne avverte l'assicuratore.¹⁰⁰

Capo terzo: Casi speciali

Art. 69¹⁰¹

Rimorchi di veicoli a motore; veicoli rimorchiati

¹ Il detentore del veicolo a motore trainante è civilmente responsabile del danno cagionato dal rimorchio o dal veicolo rimorchiato; le disposizioni concernenti la responsabilità civile per i danni cagionati dai veicoli a motore si applicano per analogia. Se il veicolo rimorchiato è guidato da un conducente, il suo detentore e quello del veicolo trainante sono solidalmente responsabili.

² L'assicurazione del veicolo a motore trainante sopperisce anche alla responsabilità civile per i danni cagionati:

- a. dal rimorchio;
- b. dal veicolo a motore rimorchiato non guidato da un conducente;

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2002** 2767 2781, **2004** 647; FF **1999** 3837).

⁹⁹ Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2001, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU **2002** 2767 2781, **2004** 647; FF **1999** 3837).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU **1975** 1257; RS **741.011** art. 1; FF **1973** II 1053).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU **1991** 71 77; FF **1986** III 185).

- c. dal veicolo a motore rimorchiato guidato da un conducente, se detto veicolo non è assicurato.

³ I rimorchi destinati al trasporto di persone possono essere messi in circolazione solo se è stata stipulata un'assicurazione completiva per il rimorchio che garantisca i minimi d'assicurazione per tutto il convoglio fissati dal Consiglio federale giusta l'articolo 64.

⁴ La responsabilità civile del detentore del veicolo trainante per le lesioni personali subite dai passeggeri di rimorchi, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati tra il veicolo trainante e il veicolo a motore rimorchiato sono disciplinate dalla presente legge. Per i danni materiali al rimorchio è civilmente responsabile il detentore del veicolo trainante giusta il Codice delle obbligazioni¹⁰².

Art. 70

Velocipedi

¹ La responsabilità civile dei ciclisti è disciplinata dal Codice delle obbligazioni¹⁰³.

² Il contrassegno per i velocipedi può essere rilasciato solo se è stata stipulata un'assicurazione per la responsabilità civile della persona che usa il velocipede provvisto di detto contrassegno. L'assicurazione sopprime parimente alla responsabilità civile delle persone responsabili per coloro che usano il velocipede, segnatamente a quella del capo di famiglia.

³ Il Consiglio federale fissa gli importi fino a concorrenza dei quali l'assicurazione sulla responsabilità civile deve soddisfare le pretese della parte lesa in caso di lesione corporale e di danni materiali.¹⁰⁴

⁴ Possono essere escluse dall'assicurazione:

- a.¹⁰⁵ le pretese per danni materiali del coniuge, del partner registrato e dei parenti in linea retta del ciclista, come anche dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui;
- b. le pretese per lesione corporale o morte del passeggero;
- c. le pretese per il danneggiamento o la distruzione del velocipede o delle cose trasportate;
- d. le pretese derivanti da infortuni avvenuti durante manifestazioni sportive per le quali è stata stipulata l'assicurazione prescritta nell'articolo 72.

⁵ L'assicurazione non può essere sospesa né cessare fintanto che il contrassegno è valido.

¹⁰² RS 220

¹⁰³ RS 220

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. 26 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

⁶ L'assicuratore ha diritto di regresso verso la persona che ha usato illecitamente il velocipede o il contrassegno.

⁷ Gli articoli 65 e 66 sono applicabili per analogia.

Art. 71¹⁰⁶

Aziende
dell'industria dei
veicoli a motore

¹ Il gerente di un'azienda dell'industria dei veicoli a motore è civilmente responsabile, come un detentore, dei danni cagionati da un veicolo a motore consegnatogli per custodia, riparazione, manutenzione, trasformazione o per altri scopi simili. Il detentore e il suo assicuratore non sono civilmente responsabili.

² Il gerente designato nel capoverso 1 e il gerente di aziende che costruiscono veicoli a motore e ne fanno commercio devono stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile estesa a tutti i loro veicoli a motore e a quelli che hanno ricevuto. Le disposizioni concernenti l'assicurazione del detentore sono applicabili per analogia.

Art. 72

Manifestazioni
sportive

¹ Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle gare con veicoli a motore o con velocipedi, la cui graduatoria è stabilita principalmente considerando la velocità raggiunta o per le quali è richiesta una velocità media superiore a 50 km/h. Esse sono parimente applicabili quando il percorso è chiuso alla circolazione. Il Consiglio federale può estendere le disposizioni del presente articolo ad altre manifestazioni sportive.

² Gli organizzatori sono civilmente responsabili del danno cagionato dai veicoli dei partecipanti o dai veicoli degli accompagnatori o da altri veicoli al servizio della manifestazione; le disposizioni sulla responsabilità civile dei detentori di veicoli a motore sono applicabili per analogia.

³ La responsabilità civile per i danni subiti dai partecipanti e dai loro passeggeri, come anche dai veicoli al servizio della manifestazione non è disciplinata nella presente legge.

⁴ Un'assicurazione deve sopperire alla responsabilità civile degli organizzatori, dei partecipanti e degli ausiliari verso i terzi, come spettatori, altri utenti della strada e vicini. L'autorità che concede il permesso d'organizzare la manifestazione stabilisce, secondo le circostanze, la copertura minima d'assicurazione; questa non può essere, tuttavia, inferiore a quella dell'assicurazione ordinaria. Gli articoli 65 e 66 sono applicabili per analogia.

⁵ Se a un danno cagionato durante una manifestazione organizzata senza permesso deve essere sopperito dall'assicurazione ordinaria del

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

veicolo a motore o del velocipede che l'ha cagionato, l'assicuratore ha diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili che sapevano o avrebbero dovuto sapere, prestando tutta la dovuta attenzione, che un'assicurazione speciale non era stata stipulata per la manifestazione.

Art. 73

Veicoli a motore
e velocipedi
della
Confederazione
e dei Cantoni

¹ La Confederazione e i Cantoni, quali detentori di veicoli a motore, sono assoggettati alle disposizioni della presente legge concernenti la responsabilità civile, ma non a quelle sull'obbligo dell'assicurazione. Non sono inoltre assoggettati all'obbligo dell'assicurazione i veicoli a motore per i quali la Confederazione garantisce come un assicuratore il risarcimento dei danni da essi cagionati.

² I velocipedi della Confederazione e dei Cantoni non sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione. La Confederazione e i Cantoni, in quanto non siano civilmente responsabili in misura più estesa secondo altre leggi, garantiscono però come un assicuratore il risarcimento dei danni cagionati da detti velocipedi.

³ La Confederazione e i Cantoni liquidano conformemente alle disposizioni valide per le assicurazioni di responsabilità civile i sinistri causati dai veicoli a motore, dai rimorchi e dai velocipedi di cui sono civilmente responsabili. Comunicano al centro d'informazione (art. 79a) i servizi competenti per la liquidazione.¹⁰⁷

Art. 74¹⁰⁸

Ufficio nazionale
di assicurazione

¹ Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune l'Ufficio nazionale di assicurazione che è dotato di personalità giuridica propria.

² L'Ufficio nazionale di assicurazione ha i seguenti compiti:

- a. copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da veicoli a motore e rimorchi esteri nella misura in cui essi siano sottoposti all'obbligo di concludere un'assicurazione in base alla presente legge;
- b. gestisce il centro d'informazione di cui all'articolo 79a;
- c. coordina la conclusione di assicurazioni di confine per i veicoli a motore che entrano in Svizzera e non dispongono della dovuta copertura assicurativa.

³ Il Consiglio federale disciplina:

¹⁰⁷ Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

- a. l'obbligo di concludere un'assicurazione di confine;
- b. la coordinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali con quelle dell'Ufficio nazionale di assicurazione.

⁴ Esso può escludere o limitare il sequestro destinato ad assicurare le pretese di risarcimento di danni causati da veicoli a motore o rimorchi esteri.

Art. 75¹⁰⁹

Veicoli a motore
usati
illecitamente

¹ Chi sottrae un veicolo a motore per farne uso è civilmente responsabile come un detentore. Il conducente risponde in solido con lui se all'inizio del viaggio sapeva o poteva sapere, prestando l'attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto. Il detentore è civilmente corresponsabile, eccetto nei confronti degli utenti del veicolo, i quali dall'inizio del viaggio sapevano o potevano sapere, prestando l'attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto.

² Il detentore e il suo assicuratore sulla responsabilità civile hanno il diritto di regresso verso le persone che avevano sottratto il veicolo e verso il conducente che dall'inizio del viaggio sapeva o poteva sapere, prestando l'attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto.

³ L'assicuratore non può addossare nessun onere finanziario al detentore cui non è imputabile colpa alcuna per la sottrazione del veicolo.

Art. 76¹¹⁰

Fondo nazionale
di garanzia

¹ Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia che è dotato di personalità giuridica propria.

² Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti:

- a. copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da veicoli a motore, rimorchi e velocipedi non identificati o non assicurati, nella misura in cui essi siano sottoposti all'obbligo di concludere un'assicurazione in base alla presente legge;
- b. copre la responsabilità per i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera nel caso in cui sia stato dichiarato il fallimento dell'assicuratore della responsabilità civile tenuto a versare prestazioni;
- c. gestisce l'organismo d'indennizzo di cui all'articolo 79d.

³ Il Consiglio federale disciplina:

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

- a. i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso 2;
- b. la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali;
- c. la coordinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali con quelle del Fondo nazionale di garanzia

⁴ Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera a, gli obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia si riducono in proporzione equivalente alle prestazioni che la parte lesa può pretendere da un'assicurazione contro i danni o un'assicurazione sociale.

⁵ Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 2 lettera a:

- a. obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l'assenza di un assicuratore di responsabilità civile tenuto a risarcire il danno è contestata;
- b. limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non applicano la reciprocità.

⁶ Mediante il pagamento dell'indennità alla parte lesa, il Fondo nazionale di garanzia subentra a quest'ultima nei diritti relativi ai danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde.

Art. 76a¹¹¹

Finanziamento
ed esecuzione

¹ Il detentore di un veicolo a motore paga annualmente un contributo secondo il tipo di rischio assicurato per la copertura dell'esborso giusta gli articoli 74, 76, 79a e 79d.¹¹²

² L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia stabiliscono questi contributi, che devono essere approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni private.¹¹³

³ Gli assicuratori di responsabilità civile degli autoveicoli riscuotono i contributi con i premi.¹¹⁴

⁴ La Confederazione, le sue aziende e i suoi istituti sono esonerati dall'obbligo di contribuire. I Cantoni detentori di veicoli a motore, che non soggiacciono all'obbligo d'assicurazione sulla responsabilità civile (art. 73 cpv. 1), sono tenuti a pagare il contributo nella misura in cui i loro veicoli sono assicurati.

¹¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1509; FF 1980 I 469). Vedi anche l'art. 108, qui di seguito.

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5462 5464; FF 1995 I 29).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5462 5464; FF 1995 I 29).

⁵ Il Consiglio federale disciplina i particolari; stabilisce segnatamente le basi di calcolo del contributo e la procedura d'approvazione.

Art. 76b¹¹⁵

Disposizioni comuni per l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia

¹ La parte lesa ha un diritto di azione diretta nei confronti dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia.

² L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia sono sottoposti alla sorveglianza dell'Ufficio federale delle strade.

³ Le persone che assumono mansioni dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia o che ne sorvegliano l'esecuzione sono tenute al segreto nei confronti di terzi. Nell'adempimento dei compiti loro affidati sono autorizzate a trattare o a fare trattare i dati personali necessari, compresi i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità.

⁴ L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia possono:

- a. affidare ai loro membri o a terzi l'esecuzione dei compiti di loro competenza e designare un assicuratore gerente;
- b. concludere accordi con altri uffici nazionali di assicurazione e fondi nazionali di garanzia e con altri organismi esteri che si occupano di compiti analoghi, per facilitare il traffico transfrontaliero e per tutelare le vittime della circolazione in questo ambito.

⁵ Il Consiglio federale emana disposizioni sui compiti e sulle competenze dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia per quanto concerne:

- a. la copertura dei danni in Svizzera e all'estero;
- b. la promozione e lo sviluppo della protezione assicurativa e della protezione delle vittime della circolazione nel traffico transfrontaliero.

Art. 77

Veicoli non assicurati

¹ Se i Cantoni rilasciano licenze di circolazione e targhe di controllo per veicoli a motore o contrassegni per velocipedi senza che sia stata stipulata l'assicurazione prescritta, essi sono civilmente responsabili, nei limiti dei minimi d'assicurazione previsti nella presente legge, dei danni per i quali sono tenuti i detentori di veicoli a motore o i ciclisti. I Cantoni sono civilmente responsabili, nella stessa misura, se omettono di revocare la licenza di circolazione e di ritirare le targhe di controllo entro sessanta giorni dalla notificazione fatta dall'assicuratore confor-

¹¹⁵ Introdotta dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

memente all'articolo 68 oppure dopo che il detentore abbia informato di aver ritirato definitivamente il veicolo dalla circolazione.¹¹⁶

² Il Cantone o il suo assicuratore ha diritto di regresso verso il detentore che non poteva, in buona fede, ritenere di essere coperto dall'assicurazione prescritta.

³ Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia al rilascio di licenze di circolazione e di targhe di controllo o di contrassegni per velocipedi da parte della Confederazione.

Art. 78¹¹⁷

Art. 79¹¹⁸

Art. 79a¹¹⁹

Centro
d'informazione

¹ Il centro d'informazione fornisce alle parti lese e alle assicurazioni sociali le informazioni necessarie per far valere le loro pretese d'indennizzo.

² Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni vanno fornite.

³ Esso può obbligare le autorità e i privati a fornire al centro d'informazione i dati necessari.

Art. 79b¹²⁰

Mandatari per la
liquidazione dei
sinistri

¹ Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera ad esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore devono designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Paese appartenente allo Spazio economico europeo. Ne comunicano il nome e l'indirizzo ai centri d'informazione di questi Paesi e al centro d'informazione di cui all'articolo 79a.

² Il Consiglio federale può obbligare gli istituti d'assicurazione di cui al capoverso 1 a designare mandatari per la liquidazione dei sinistri in altri Paesi.

³ I mandatari per la liquidazione dei sinistri sono persone fisiche o giuridiche che rappresentano, nel proprio Paese d'attività, gli istituti d'assicurazione con sede in altri Paesi. Essi provvedono conformemente

¹¹⁶ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

¹¹⁷ Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20).

¹¹⁸ Abrogato n.I della LF del 4 ott. 2002 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

¹¹⁹ Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

¹²⁰ Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

mente all'articolo 79c al trattamento e alla liquidazione delle richieste d'indennizzo presentate dalle parti lese residenti nel loro Paese d'attività nei confronti degli istituti d'assicurazione da loro rappresentati.

⁴ Essi devono:

- a. essere domiciliati nel loro Paese d'attività;
- b. disporre di poteri sufficienti per rappresentare gli istituti d'assicurazione nei confronti delle parti lese e per soddisfare integralmente le richieste d'indennizzo;
- c. essere in grado di trattare i casi nella lingua ufficiale rispettivamente nelle lingue ufficiali del loro Paese d'attività.

⁵ Essi possono esercitare la loro attività per conto di uno o più istituti d'assicurazione.

Art. 79c¹²¹

Liquidazione
dei sinistri

¹ Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera ad esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore, i mandatarî incaricati in Svizzera della liquidazione dei sinistri, la Confederazione e i Cantoni, nella misura in cui i loro veicoli non sono assicurati, come pure l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia devono rispondere entro tre mesi alle richieste d'indennizzo avanzate dalle parti lese:

- a. presentando un'offerta di risarcimento motivata, se la responsabilità non è contestata e il danno è stato quantificato;
- b. fornendo una risposta motivata alle osservazioni formulate nella richiesta, se la responsabilità è contestata o non è chiaramente stabilita o se il danno non è stato quantificato integralmente.

² Il termine di tre mesi decorre dal momento in cui la richiesta con pretese d'indennizzo concrete perviene all'organismo interpellato dalla parte lesa.

³ Dopo la scadenza del termine di tre mesi vanno corrisposti gli interessi di mora. Sono fatte salve ulteriori pretese della parte lesa.

Art. 79d¹²²

Organismo
d'indennizzo

¹ Le parti lese domiciliate in Svizzera possono far valere le loro pretese di responsabilità civile presso l'organismo d'indennizzo del Fondo nazionale di garanzia se:

¹²¹ Introdotta dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU **2003** 222 228; FF **2002** 4093).

¹²² Introdotta dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU **2003** 222 228; FF **2002** 4093).

- a. l'organismo interpellato per la liquidazione del sinistro non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 79c;
- b. l'assicuratore estero della responsabilità civile tenuto a risarcire i danni non ha designato in Svizzera alcun mandatario per la liquidazione dei sinistri;
- c. il danno, verificatosi in un Paese il cui ufficio nazionale di assicurazione ha aderito al sistema della carta verde, è stato provocato da un veicolo a motore non identificabile o il cui assicuratore non possa essere identificato entro due mesi.

² Non sussiste nessuna pretesa nei confronti dell'organismo d'indennizzo se la parte lesa:

- a. ha dato avvio in Svizzera o all'estero a un'azione legale per far valere le sue pretese; oppure
- b. ha inoltrato una richiesta d'indennizzo direttamente all'assicuratore estero ed esso ha fornito entro tre mesi una risposta motivata.

Art. 79e¹²³

Reciprocità

¹ Gli articoli 79a–79d sono applicabili a un altro Paese soltanto se esso accorda alla Svizzera la reciprocità.

² L'Ufficio federale delle assicurazioni private pubblica una lista dei Paesi che accordano la reciprocità.

Capo quarto: Rapporti con altre assicurazioni

Art. 80¹²⁴

Assicurazione
obbligatoria
contro gli
infortuni

La parte lesa, assicurata conformemente alle legge del 20 marzo 1981¹²⁵ sull'assicurazione contro gli infortuni, conserva i diritti che le spettano in virtù della presente legge.

Art. 81¹²⁶

Assicurazione
militare

Se una persona assoggettata all'assicurazione militare è uccisa o ferita da un veicolo militare, la Confederazione risarcisce i danni esclusiva-

¹²³ Introdotto dal n.I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1 feb. 2003 (RU 2003 222 228; FF 2002 4093).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

¹²⁵ RS 832.20

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 1992 sull'assicurazione militare, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 833.1).

mente secondo la legge federale del 19 giugno 1992¹²⁷ su l'assicurazione militare.

Capo quinto: Disposizioni comuni

Art. 82¹²⁸

Assicuratore

Le assicurazioni prescritte nella presente legge devono essere stipulate con un istituto d'assicurazione ammesso a esercitare in Svizzera. È fatto salvo il riconoscimento di assicurazioni stipulate all'estero per veicoli esteri.

Art. 83

Prescrizione

¹ L'azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'infortunio. Se l'azione deriva da un reato per il quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa è applicabile anche all'azione civile.

² L'interruzione della prescrizione verso la persona civilmente responsabile vale anche verso l'assicuratore, e viceversa.

³ Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un infortunio cagionato da veicoli a motore o da velocipedi, come anche gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge si prescrivono in due anni dal giorno in cui la prestazione fu effettuata integralmente e il responsabile fu noto.

⁴ Per il rimanente, è applicabile il Codice delle obbligazioni¹²⁹.

Art. 84¹³⁰

Art. 85¹³¹

Art. 86

Apprezzamento delle prove

Nelle vertenze relative alle pretese derivanti da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi, il giudice apprezza i fatti senza essere

¹²⁷ RS 833.1

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 609).

¹²⁹ RS 220

¹³⁰ Abrogato dal n. 17 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

¹³¹ Abrogato dal n. I lett. d dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale (RS 291).

vincolato dalle disposizioni della procedura cantonale concernenti le prove.

Art. 87

Convenzione 1 Ogni convenzione, che esclude o limita la responsabilità civile stabilita nella presente legge, è nulla.

2 Ogni convenzione che stabilisce un risarcimento manifestamente insufficiente è impugnabile entro un anno dalla sua conclusione.

Art. 88

Condizioni per il regresso Se le prestazioni dell'assicurazione non soddisfano integralmente una parte lesa, l'assicuratore può far valere il suo diritto di regresso verso la persona civilmente responsabile o l'assicurazione per la responsabilità civile di quest'ultima, solo se la parte lesa non subisce alcun pregiudizio.

Art. 89

Disposizioni complete sulla responsabilità civile e sull'assicurazione 1 Il Consiglio federale può esentare, totalmente o parzialmente, dalle disposizioni del presente titolo i veicoli a motore con potenza motrice o velocità minime e quelli che sono usati raramente sulle strade pubbliche.

2 Esso emana le necessarie prescrizioni concernenti l'assicurazione per i veicoli provvisti di targhe professionali o trasferibili e in casi simili.

3 Contro le decisioni delle autorità cantonali sull'assoggettamento di un veicolo, di un'impresa o di una manifestazione sportiva alle disposizioni della presente legge concernenti la responsabilità civile e l'obbligo d'assicurazione è ammissibile il ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.¹³²

Titolo quinto: Disposizioni penali

Art. 90

Infrazione alle norme della circolazione 1. Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con la multa¹³³.

¹³² Nuovo testo giusta il n. 73 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

¹³³ Nuova espressione giusta il n. 2 cpv. 1 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3534; FF 1999 1969). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

2.¹³⁴ Chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria¹³⁵.

3.¹³⁶ L'articolo 237 numero 2 del Codice penale svizzero¹³⁷ non è applicabile in questi casi.

Art. 91¹³⁸

Guida in stato di inattitudine

¹ Chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebbrietà è punito con la multa. Una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta¹³⁹ quando è rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6).

² Chiunque per altri motivi è inabile alla guida e conduce un veicolo a motore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ Chiunque in stato di inattitudine alla guida conduce un veicolo senza motore è punito con la multa.

Art. 91a¹⁴⁰

Elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

¹ Il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario complessivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha guidato un veicolo senza motore o se, come utente della strada, è stato coinvolto in un incidente, è punito con la multa.

Art. 92

Inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

¹ Chiunque, in caso d'infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla presente legge, è punito con la multa.

¹³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.01 art. 1; FF 1953 II 1053).

¹³⁵ Nuova espressione giusta il n. 2 cpv. 2 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3534; FF 1999 1969). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.01 art. 1; FF 1953 II 1053).

¹³⁷ RS 311.0

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

¹³⁹ Nuova espressione giusta il n. 2 cpv. 2 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3534; FF 1999 1969).

¹⁴⁰ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

² Il conducente, che, dopo avere ucciso o ferito una persona in un infortunio della circolazione, si dà alla fuga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 93

Stato difettoso
del veicolo

1. Chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti pericolo d'infortunio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa¹⁴¹.

2. Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con la multa.

La stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l'uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni.

Art. 94

Furto d'uso

1. Chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso e chiunque circola, come conducente o passeggero, con questo veicolo, sapendo sin dall'inizio che è stato sottratto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore e se il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte; la pena è della multa.

2. Chiunque per un viaggio cui evidentemente non è autorizzato, usa un veicolo a motore affidatogli, è punito, a querela di parte, con la multa.

3. Chiunque sottrae un velocipede senza averne diritto è punito con la multa.¹⁴² Se l'autore è un congiunto o un membro della comunione domestica del possessore, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte.

4. L'articolo 141 del Codice penale¹⁴³ non è applicabile in questi casi.¹⁴⁴

¹⁴¹ Nuovo testo della comminatoria penale giusta il n. 2 cpv. 1 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3534; FF 1999 1969). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

¹⁴³ RS 311.0

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

Guida senza
licenza di
condurre o
nonostante
revoca¹⁴⁵

Art. 95

1. Chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta, chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni speciali cui è subordinata la sua licenza, chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta, chiunque si esercita alla guida senza essere titolare della licenza per allievo conducente o senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni, chiunque, in un esercizio di guida, assume il compito di accompagnare un allievo senza adempire le condizioni richieste, chiunque, senza essere titolare di una licenza per maestro conducente, dà professionalmente lezioni di guida, è punito con la multa.

2. Chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.¹⁴⁶

3. Chiunque conduce un velocipede, sebbene la circolazione con siffatto veicolo gli sia stata vietata, è punito con la multa.¹⁴⁷

4. Chiunque conduce un veicolo a trazione animale, sebbene la circolazione con siffatto veicolo gli sia stata vietata, è punito con la multa.¹⁴⁸

Art. 96

Veicoli a motore
senza licenza di
circolazione

1. Chiunque conduce un veicolo a motore o circola con un rimorchio trainato da un veicolo a motore, senza la licenza di circolazione o le targhe di controllo richieste, chiunque, senza permesso, effettua viaggi subordinati dalla presente legge a un permesso speciale,

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2002** 2767, **2004** 2849; FF **1999** 3837).

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2002** 2767, **2004** 2849; FF **1999** 3837).

¹⁴⁷ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2002** 2767, **2004** 2849; FF **1999** 3837).

¹⁴⁸ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2002** 2767, **2004** 2849; FF **1999** 3837).

chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in virtù della presente legge o nel singolo caso,
è punito con la multa.

2.¹⁴⁹ Chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene sappia o dovesse sapere, prestando l'attenzione dovuta, che non sussiste la prescritta assicurazione di responsabilità civile, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.¹⁵⁰ Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.¹⁵¹

Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito con una pena pecuniaria.¹⁵²

3. Le stesse pene sono comminate al detentore o a chi, in sua vece, dispone del veicolo, se conosce o, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, dovrebbe conoscere l'infrazione.

Art. 97

Abuso della
licenza e delle
targhe

1. Chiunque usa licenze o targhe di controllo che non sono state rilasciate per lui ne per il suo veicolo,

chiunque, nonostante un avvertimento dell'autorità, non restituisce le licenze o le targhe di controllo che non sono più valide o che sono state revocate,

chiunque cede a terzi l'uso di licenze o di targhe di controllo che non sono state rilasciate per essi ne per i loro veicoli,

chiunque, dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso,

chiunque, per farne uso, altera o contraffà targhe di controllo o contrassegni per velocipedi,

chiunque usa targhe di controllo o contrassegni per velocipedi, alterati o contraffatti,

chiunque, intenzionalmente, si appropria illecitamente di targhe di controllo di contrassegni per velocipedi allo scopo di usarli egli stesso o di cederne l'uso a terzi,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5462 5464; FF **1995** I 29).

¹⁵⁰ Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459 3534; FF **1999** 1969).

¹⁵¹ Per. introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459 3534; FF **1999** 1969).

¹⁵² Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459 3534; FF **1999** 1969).

2. Le disposizioni speciali del Codice penale svizzero¹⁵³ non sono applicabili a questi casi.

Art. 98

Segnali e demarcazioni

Chiunque, intenzionalmente, sposta o danneggia un segnale e chiunque, intenzionalmente, toglie, rende illeggibile o modifica un segnale o una demarcazione,

chiunque non avverte la polizia di avere involontariamente danneggiato un segnale,
chiunque pone un segnale o traccia una demarcazione senza il consenso dell'autorità,
è punito con la multa.

Art. 99

Altre infrazioni

1. Chiunque mette in commercio veicoli, parti staccate o accessori sottoposti all'esame del tipo, che non sono conformi a un modello approvato, è punito con la multa.

2. Il detentore che, dopo avere ripreso un veicolo a motore o il rimorchio di un veicolo a motore da un altro detentore o dopo avere trasferito il luogo di stanza da un Cantone a un altro, non richiede la nuova licenza nel termine stabilito, è punito con una multa sino a 100 franchi.

3.¹⁵⁴ Il conducente di un veicolo che non porta con sé le licenze o i permessi necessari è punito con la multa.

3.^{bis155} Chiunque su domanda si rifiuta di presentare agli organi di controllo le licenze o i permessi necessari è punito con la multa.

4. Chiunque circola con un velocipede sprovvisto di contrassegno valido,
chiunque lascia usare ad altri, segnatamente a un fanciullo, un velocipede sprovvisto di contrassegno valido,
è punito con la multa.

5.¹⁵⁶ Chiunque imita gli effetti degli speciali segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia, delle dogane o di quelli dei veicoli postali di montagna,

chiunque usa illecitamente distintivi della polizia stradale,
è punito con l'arresto o con la multa.

¹⁵³ RS 311.0

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU 1996 1075 1977; FF 1993 III 581).

¹⁵⁵ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.0).

6. Chiunque illecitamente usa un altoparlante su un veicolo a motore è punito con la multa.

7. Chiunque organizza illecitamente manifestazioni sportive con veicoli a motore o velocipedi o effettua corse di prova, o non prende, per tali manifestazioni o corse autorizzate, le misure di sicurezza richieste, è punito con la multa.

8.¹⁵⁷ Chiunque mette in commercio apparecchi o dispositivi che ostacolano, perturbano o vanificano i controlli ufficiali della circolazione stradale, li acquista, li monta o li trasporta nei veicoli, li fissa su quest'ultimi o li usa in qualsiasi modo, chiunque contribuisce a far pubblicità a tali apparecchi o dispositivi, è punito con la multa.

Art. 100

Punibilità

1. Salvo disposizione espressa e contraria della presente legge, anche la negligenza è punibile.

Nei casi particolarmente lievi, il prevenuto è esentato da qualsiasi pena.¹⁵⁸

2. La stessa pena del conducente è comminata al datore di lavoro o al superiore che induce il conducente di un veicolo a motore a commettere un reato secondo la presente legge oppure che non lo impedisce secondo le sue possibilità.¹⁵⁹

Se per l'atto commesso è comminato solo la multa, il giudice può attenuare la pena del conducente o esentare questo da ogni pena, qualora sia giustificato dalle circostanze.

3. La persona che accompagna un allievo conducente è responsabile dei reati commessi durante gli esercizi di guida, se contravviene agli obblighi che le incombono in virtù della sua funzione.

L'allievo conducente è responsabile delle infrazioni che avrebbe dovuto evitare secondo il suo grado di istruzione.

4.¹⁶⁰ Nei viaggi ufficiali urgenti, il conducente di un veicolo del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane che ha usato gli speciali segnalatori prescritti e la prudenza imposta dalle particolari circostanze non è punibile per avere violato le norme e le misure speciali concernenti la circolazione.

¹⁵⁷ Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71 77; FF 1986 III 185).

¹⁵⁸ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.0).

Art. 101

Infrazioni
commesse
all'estero

¹ Chiunque, all'estero, commette un'infrazione alle norme della circolazione o un'altra infrazione connessa alla circolazione, per la quale il diritto federale commina una pena privativa della libertà, ed è punibile secondo il diritto straniero, è perseguito nella Svizzera, a istanza delle competenti autorità straniere, in quanto risiede e dimora nella Svizzera e non accetti la giurisdizione penale straniera.

² Il giudice applica le disposizioni penali, ma non pronuncia pene privative della libertà, se il diritto del luogo dove l'infrazione è stata commessa non ne commina.

Art. 102¹⁶¹

Rapporti con
altre leggi penali

1. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero¹⁶² salvo disposizione contraria della presente legge.

2. Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero e la legislazione sulla polizia ferroviaria.

Art. 103

Disposizioni
penali
complete,
perseguimento
penale, controllo
penale

¹ Il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d'esecuzione alla presente legge.

² Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul controllo delle sentenze penali che non sono iscritte nel casellario giudiziale federale.

Titolo sesto: Disposizioni esecutive e finali**Art. 104**

Avvisi

¹ La polizia e le autorità penali devono informare le competenti autorità di qualsiasi infrazione che può giustificare un provvedimento amministrativo previsto nella presente legge.

² Gli organi di polizia comunicano all'Ufficio federale di statistica, in forma anonimizzata, per scritto o per via elettronica, gli incidenti della circolazione stradale che hanno registrato. L'Ufficio federale di statistica rileva i dati per scopi statistici. Per il rimanente è applicabile la legge del 9 ottobre 1992¹⁶³ sulla statistica federale.¹⁶⁴

¹⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1053).

¹⁶² RS 311.0

¹⁶³ RS 431.01

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2000 2795 311, 2003 3368; FF 1997 IV 1029).

3 ...165

4 ...166

⁵ I Cantoni devono comunicare il nome dei detentori di veicoli e dei loro assicuratori, se il richiedente rende verosimile un sufficiente interesse. L'elenco dei detentori di veicoli può essere pubblicato.

Art. 104a¹⁶⁷

Registro dei
veicoli e dei
detentori di
veicoli

¹ La Confederazione gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS).

² Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti:

- a. controllo dell'ammissione alla circolazione, dell'assicurazione dei veicoli, dello sdoganamento e dell'imposizione ai sensi della legge federale del 21 giugno 1996¹⁶⁸ sull'imposizione degli autoveicoli;
- b. allestimento della statistica dei veicoli;
- c.¹⁶⁹ identificazione del detentore, protezione delle vittime della circolazione e ricerca;
- d. requisizione e locazione di veicoli a favore dell'esercito, della protezione civile e dell'approvvigionamento economico del Paese.

³ Il registro comprende tutti i veicoli immatricolati attualmente e in passato in Svizzera, i nomi, le date di nascita, gli indirizzi e i Paesi d'origine dei detentori come pure le indicazioni relative alla loro assicurazione di responsabilità civile.¹⁷⁰

⁴ Oltre all'ufficio federale competente per la gestione del registro, le autorità seguenti trattano nel registro i dati personali e i dati relativi ai veicoli:

- a. le autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione;
- b. l'autorità competente per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 2 lettera d.

⁵ I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:

¹⁶⁵ Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1999 (RU **2000** 2795; FF **1997** IV 1029).

¹⁶⁶ Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU **1975** 1257; FF **1973** II 1053).

¹⁶⁷ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU **2000** 2795 311, **2003** 3368; FF **1997** IV 1029).

¹⁶⁸ **RS 641.51**

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU **2003** 222 3368; FF **2002** 4093).

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU **2003** 222 3368; FF **2002** 4093).

- a. autorità federali e cantonali competenti per gli esami dei veicoli;
- b. Ufficio federale di statistica per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli;
- c.¹⁷¹ Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti. Essi possono trasmettere a terzi i dati del registro nell'ambito delle disposizioni della presente legge.
- d. autorità doganali e di polizia per quanto attiene ai dati necessari per il controllo dell'ammissione alla circolazione, l'identificazione del detentore e del suo assicuratore come anche la ricerca;
- e. autorità doganali per quanto attiene ai dati necessari per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione ai sensi della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli auto-veicoli.

⁶ Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:

- a. la responsabilità del trattamento dei dati;
- b. il catalogo dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;
- c. la procedura di notifica;
- d. la rettifica dei dati;
- e. l'organizzazione e la gestione del sistema informatizzato di trattamento dei dati;
- f.¹⁷² la collaborazione con le autorità e le organizzazioni interessate;
- g. le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;
- h. la sicurezza dei dati.

⁷ Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein che svolgono i compiti enumerati nei capoversi 4 e 5 a partecipare alla gestione e all'utilizzazione del registro.

¹⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 222 3368; FF 2002 4093).

¹⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 222 3368; FF 2002 4093).

Art. 104b¹⁷³

Registro delle
misure
amministrative

¹ L'Ufficio federale delle strade gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS).¹⁷⁴

² Il registro ADMAS serve all'adempimento dei compiti legali seguenti:

- a. rilascio di licenze d'allievo conducente, di licenze di condurre e di licenze per maestri conducenti;
- b. esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli;
- c. allestimento della statistica delle misure amministrative.

³ Il registro comprende tutte le misure amministrative decise da autorità svizzere oppure ordinate da autorità straniera contro persone residenti in Svizzera.¹⁷⁵

- a. rifiuto e revoca di licenze e permessi;
- b. divieto di circolare;
- c. divieto di far uso della licenza di condurre svizzera ordinato da autorità straniera;
- d. divieto di far uso della licenza di condurre straniera;
- e. ammonimenti;
- f. esami psicologici e medici in materia di circolazione stradale;
- g. oneri imposti;
- h. nuovo esame di conducente;
- i. partecipazione a corsi d'educazione stradale come formazione complementare;
- j. revoca o modifica delle misure ai sensi delle lettere a–i;
- k.¹⁷⁶ proroga del termine della licenza di condurre in prova;
- l.¹⁷⁷ scadenza della licenza di condurre in prova;
- m.¹⁷⁸ abrogazione o modifica delle misure ai sensi delle lettere a–l.

¹⁷³ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2795 2798; FF 1997 IV 1029).

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 2; FF 1999 3837).

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 2; FF 1999 3837).

¹⁷⁶ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 2; FF 1999 3837).

¹⁷⁷ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 2; FF 1999 3837).

¹⁷⁸ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 2; FF 1999 3837).

⁴ Oltre all'Ufficio federale delle strade, le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di condurre trattano dati personali contenuti nel registro.¹⁷⁹

⁵ Nell'ambito di procedure per il giudizio delle infrazioni in materia di circolazione stradale, le autorità preposte al perseguimento penale e quelle giudiziarie possono consultare il registro ADMAS mediante procedura di richiamo.

⁶ Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:

- a. la responsabilità del trattamento dei dati;
- b. il catalogo dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;
- c. la procedura di notifica;
- d. la rettifica dei dati;
- e. l'organizzazione e la gestione del sistema informatizzato di trattamento dei dati;
- f. la collaborazione con le autorità interessate;
- g. le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;
- h. la sicurezza dei dati.

⁷ Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein che svolgono i compiti enumerati nei capoversi 4 e 5 a partecipare alla gestione e all'utilizzazione del registro.

Art. 104c¹⁸⁰

Registro delle autorizzazioni a condurre

¹ L'Ufficio federale delle strade gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro automatizzato delle autorizzazioni a condurre (FABER).

² Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti:

- a. rilascio di licenze per allievo conducente, licenze di condurre e licenze per maestri conducenti;
- b. controlli delle autorizzazioni a condurre civili e militari;
- c. allestimento della statistica delle autorizzazioni a condurre.

³ Il registro contiene:

- a. le autorizzazioni a condurre rilasciate da autorità svizzere o da autorità straniere per persone residenti in Svizzera;
- b. le attuali revoche di licenze di condurre, gli attuali rifiuti, i non riconoscimenti e i divieti di circolazione decisi da autorità svizzere;

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 2; FF 1999 3837).

¹⁸⁰ Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

- c. le attuali revoche di licenze di condurre, gli attuali rifiuti, i non riconoscimenti e i divieti di circolare decisi da autorità straniere contro persone residenti in Svizzera o titolari di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre svizzera.
- ⁴ Oltre all'Ufficio federale delle strade, trattano dati personali contenuti nel registro le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di condurre.
- ⁵ I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:
- la polizia stradale e le autorità doganali, per quanto attiene ai dati richiesti al fine di controllare l'autorizzazione a condurre;
 - le autorità incaricate del perseguimento penale e le autorità giudiziarie per quanto attiene a tutti i dati nel quadro delle procedure in cui devono giudicare le infrazioni al diritto della circolazione stradale.
- ⁶ Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne:
- la responsabilità del trattamento dei dati;
 - il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conservazione;
 - la procedura di notificazione;
 - la rettifica dei dati;
 - l'organizzazione e la gestione del sistema automatizzato di trattamento dei dati;
 - la collaborazione con le autorità interessate;
 - le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;
 - la sicurezza dei dati.
- ⁷ Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein, che adempiono i compiti di cui ai capoversi 4 e 5, a partecipare alla gestione e all'esercizio del registro.

Art. 104^{d181}

Registro dei tipi di veicoli

¹ L'Ufficio federale delle strade gestisce un registro automatizzato dei tipi di veicoli (TARGA).

² Il registro serve segnatamente all'adempimento dei compiti legali seguenti:

- immatricolazione del veicolo;

¹⁸¹ Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 1; FF 1999 3837).

- b. esame del veicolo;
- c. elaborazione dei dati di base della politica dei trasporti, dell'ambiente e dell'energia;
- d. riscossione di tasse;
- e. informazione del pubblico sui dati dei tipi di veicoli.

³ Il registro contiene:

- a. i tipi di veicoli approvati in Svizzera;
- b. i tipi di veicoli in commercio in Svizzera in base a un'approvazione del tipo straniera;
- c. i titolari dell'approvazione del tipo e, in caso di domicilio all'estero, la loro rappresentanza in Svizzera.

⁴ I servizi seguenti possono consultare il registro mediante procedura di richiamo:

- a. le autorità federali e cantonali competenti per l'immatricolazione come anche i servizi incaricati dell'esecuzione dei controlli ufficiali dei veicoli;
- b. le autorità di polizia e doganali.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne:

- a. la responsabilità del trattamento dei dati;
- b. il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conservazione;
- c. la procedura di notificazione;
- d. la rettifica dei dati;
- e. l'organizzazione e la gestione del sistema automatizzato di trattamento dei dati;
- f. la collaborazione con le autorità interessate;
- g. le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;
- h. la sicurezza dei dati.

⁶ Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein, che adempiono i compiti di cui al capoverso 4, a partecipare all'esercizio del registro.

Art. 105

Imposte e tasse

¹ È riservato il diritto dei Cantoni di istituire l'imposta sui veicoli e di riscuotere tasse. Le tasse cantonali di transito sono tuttavia vietate.

² Dall'inizio del mese in cui il luogo di stanza di un veicolo a motore è trasferito in un altro Cantone, competente a riscuotere l'imposta è il

nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza deve rimborsare le imposte che ha riscosso dopo l'inizio di detto mese.

³ Il nuovo Cantone di stanza può riscuotere imposte o tasse sui velocipedi solo se la validità del contrassegno rilasciato dal Cantone, nel quale il velocipede era prima di stanza, è scaduta.

⁴ I Cantoni possono riscuotere imposte sui veicoli a motore della Confederazione per l'uso fuori servizio. I velocipedi della Confederazione sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.

⁵ La riscossione di tasse d'entrata sui veicoli a motore esteri è riservata alla Confederazione. Il Consiglio federale decide dell'introduzione di dette tasse.

⁶ Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, stabilisce le condizioni, cui l'imposizione dei veicoli a motore esteri che rimangono in Svizzera un certo tempo è subordinata. Il Cantone, in cui il veicolo si trova prevalentemente, è competente a riscuotere l'imposta.

Art. 106

Esecuzione della legge

¹ Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della presente legge e designa le autorità federali competenti per eseguirla. Può autorizzare l'Ufficio federale delle strade a disciplinare i particolari.¹⁸²

² Per il rimanente, i Cantoni sono incaricati di eseguire la presente legge. Essi prendono le misure necessarie a tale scopo e designano le autorità cantonali competenti.

³ I Cantoni rimangono competenti a emanare prescrizioni complete sulla circolazione stradale, in quanto non concernano i veicoli a motore, i velocipedi e i veicoli ferrotranviari.

⁴ Il Consiglio federale può sottoporre a periti o a commissioni speciali problemi concernenti l'esecuzione della presente legge. ...¹⁸³

⁵ Il Consiglio federale è autorizzato a prendere provvisoriamente, finché la materia sia disciplinata per legge, tutte le misure imposte dai progressi tecnici nel settore della circolazione stradale e dall'esecuzione di convenzioni internazionali.

⁶ Per le persone che godono di privilegi e immunità diplomatici, il Consiglio federale può disciplinare diversamente la competenza delle autorità e prevedere le altre eccezioni alla presente legge derivanti dagli usi internazionali.

¹⁸² Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

¹⁸³ Sec. e terzo per. abrogati dal n. I della LF del 14 dic. 2001 (RU 2002 2767 2781; FF 1999 3837).

⁷ Il Consiglio federale può concludere con gli Stati esteri convenzioni concernenti il traffico dei veicoli a motore attraverso i confini. Nell'ambito di queste convenzioni può:

- a. rinunciare allo scambio delle licenze di condurre in caso di cambiamento di domicilio oltre i confini nazionali;
- b. prevedere autorizzazioni per viaggi di veicoli svizzeri o esteri con pesi superiori a quelli stabiliti nell'articolo 9 della presente legge; rilascia le autorizzazioni soltanto in via eccezionale e nella misura in cui sia consentito dagli interessi della sicurezza della circolazione e della protezione dell'ambiente.^{184 185}

⁸ Il Consiglio federale può vietare, contingentare, sottomettere ad autorizzazione o ad altre restrizioni i viaggi di veicoli stranieri, se uno Stato estero ordina tali provvedimenti nei confronti dei veicoli svizzeri e dei loro conducenti, oppure applica loro prescrizioni di circolazione più severe rispetto a quelle applicate ai propri veicoli e loro conducenti.¹⁸⁶

⁹ Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli, l'equipaggiamento degli utenti dei veicoli e il riconoscimento reciproco delle perizie relative. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può aderire agli emendamenti dei regolamenti tecnici relativi a questi accordi ove non sia necessario adattare il diritto svizzero. Può anche riprendere le modifiche degli allegati dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957¹⁸⁷ relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.^{188 189}

¹⁰ Il Consiglio federale può sottoporre ad autorizzazione determinati lavori ai veicoli, nella misura in cui lo esigano la sicurezza della circolazione o la protezione dell'ambiente. Esso fissa le esigenze poste al rilascio dell'autorizzazione e disciplina la sorveglianza.¹⁹⁰

¹⁸⁴ Nuovo testo del per. n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU **2002** 2767, **2004** 5053 art. 1 cpv. 1; FF **1999** 3837).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU **1975** 1257; RS **741.011** art. 1; FF **1973** II 1053).

¹⁸⁶ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU **1975** 1257; RS **741.011** art. 1; FF **1973** II 1053).

¹⁸⁷ RS **0.741.621**

¹⁸⁸ Per. introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 2767 2781; FF **1999** 3837).

¹⁸⁹ Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU **1991** 71 77; FF **1986** III 185).

¹⁹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1993** 3330, **1994** 815; FF **1993** I 609).

Art. 107Disposizioni
finali

¹ Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

² Esso emana le disposizioni transitorie necessarie, in particolare per adeguare alla presente legge i contratti di assicurazione per la responsabilità civile esistenti.

³ Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, in particolare la legge federale del 15 marzo 1932¹⁹¹ sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi.

Art. 108¹⁹²Disposizione
transitoria della
revisione del
1980

I nuovi articoli 76¹⁹³ e 76a¹⁹⁴ s'applicano, dalla loro entrata in vigore, anche ai sinistri accaduti prima e non ancora liquidati. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Data dell'entrata in vigore:

art. 10 cpv. 3, 104 a 107: 1° ottobre 1959¹⁹⁵

art. 58 a 75, 77 a 89, 96, 97, 99 n. 4: 1° gennaio 1960¹⁹⁶

art. 8, 9, 93, 100, 101, 103: 1° novembre 1960¹⁹⁷

art. 10 cpv. 1, 2, 4, art. 95, 99 n. 3: 1° dicembre 1960¹⁹⁸

le rimanenti disposizioni, salvo l'art. 12: 1° gennaio 1963¹⁹⁹

art. 12: 1° marzo 1967²⁰⁰

Disposizione finale della modifica del 23 giugno 1995²⁰¹

¹ L'articolo 63 capoverso 3 lettera a modificato è applicabile a tutti i sinistri che si verificano dopo l'entrata in vigore della presente modificazione. Sono inefficaci le disposizioni del contratto d'assicurazione aventi tenore diverso.

² I contratti di assicurazione devono essere adeguati all'articolo 63 capoverso 3 lettera a modificato, entro la fine dell'anno di assicurazione.

¹⁹¹ [CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525 art. 4, 1960 1205 art. 28 cpv. 1 n. 1, 1365 art. 4 cpv. 6, 1962 art. 99 cpv. 3]

¹⁹² Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1509; FF 1980 I 469).

¹⁹³ Questo art. ha ora un nuovo testo.

¹⁹⁴ I cpv. 1 - 3 hanno ora un nuovo testo.

¹⁹⁵ N. 4 del DCF del 25 ago. 1959 (RU 1959 725).

¹⁹⁶ Art. 61 cpv. 1 dell'O del 20 nov. 1959 (RS 741.31). Vedi nondimeno gli art. 71 cpv. 1 e 73 cpv. 1 di questa O.

¹⁹⁷ Art. 29 cpv. 1 lett. a, art. 30 del DCF del 21 ott. 1960 [RU 1960 1205]

¹⁹⁸ Art. 4 cpv. 1 del DCF dell'8 nov. 1960 [RU 1960 1365]

¹⁹⁹ Art. 99 cpv. 2 dell'O del 13 nov. 1962 (RS 741.11).

²⁰⁰ Art. 14 cpv. 1 del DCF del 22 nov. 1966 [RU 1966 1531]

²⁰¹ RU 1995 5462; FF 1995 I 29

Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001²⁰²

¹ Le disposizioni della presente modifica si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore della stessa commette un'infrazione lieve, mediograde o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale.

² I provvedimenti ordinati prima dell'entrata in vigore della presente modifica sono applicati in base al diritto previgente.

³ Le disposizioni degli articoli 16b capoverso 2 lettera f e 16c capoverso 2 lettera e si applicano anche alle revoche di licenze di condurre secondo il previgente articolo 16 capoverso 3 lettera e.

²⁰² RU **2002** 2767, **2004** 2849 5053; FF **1999** 3837